

T R I B U N A L E D I P A L E R M O

C O R T E D I A S S I S E

S E Z I O N E P R I M A

N.29/85 R.G. C.ASS.

N.39/87 R.G.SENT.

S E N T E N Z A

C O N T R O

Abbate Giovanni +459

TOMO N.29

Iaccarino Franco

Nei confronti di Iaccarino Franco e' stato emesso mandato di comparizione del 31 ottobre 1983, con il quale gli e' stato contestato il reato di falsa testimonianza.

Di tale imputato si occupa la parte della sentenza relativa alla scoperta del laboratorio per raffinazione di eroina scoperto in via Messina Marine e gestito, tra gli altri, da Di Salvo Nicola.

Ed invero, come ivi esposto, nel corso delle indagini bancarie espletate in ordine al predetto Di Salvo e' emerso che un assegno da lire 1.400.000 da costui tratto il 15 gennaio 1981 sulla Cassa Rurale ed Artigiana di Monreale all'ordine di tale Pagano Nicola era stato negoziato dal napoletano Romano Ciro. Quest'ultimo riferi' che gli era stato ceduto dal contrabbandiere di Torre Annunziata Longobardi Pasquale (Vol.7/S f.198), il quale a sua volta l'aveva ricevuto da Iaccarino Franco (Vol.7/S f.17).

Interrogato sulla provenienza dell'assegno, Iaccarino Franco rendeva una dichiarazione manifestamente inattendibile, affermando cioe' di aver incontrato per caso un uomo dall'accento palermitano a Torre Annunziata e di avergli venduto dei cavalli (Vol.7/S f.197).

Trattasi, invero, di incredibile assunto, perche', a parte la sua intrinseca inverosimiglianza, l'assegno e' all'ordine di Pagano Nicola, mentre avrebbe dovuto essere direttamente all'ordine dello Iaccarino, ed inoltre risulta compilato con grafia diversa da quella di Di Salvo Nicola.

Ricorrendo nella specie i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art.1 e segg. D.P.R. 16.12.1986 n.685 va dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, essendo il reato estinto per intervenuta amnistia.

Ianni Anna

Ianni Anna e' stata rinviata a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di traffico di tali sostanze, contestatile ai capi 17 e 40 dell'epigrafe.

Nel corso delle indagini di P.G., relativi ai traffici illeciti posti in essere dalla banda criminale diretta da Mutolo Gaspare e Riccobono Rosario, e' emerso che nella abitazione romana della Ianni, moglie separata di Gasparini Francesco, si erano incontrati De Caro Carlo, membro della associazione criminosa e nipote del Mutolo, ed il coimputato Koh Bak Kin, punto di riferimento thailandese della suddetta banda.

Dalle intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle predette indagini, si e', inoltre, potuto rilevare che nel corso di una telefonata intercorsa tra l'imputata e Mutolo Gaspare, la Ianni non solo era a conoscenza dell'incontro che sarebbe avvenuto presso la sua abitazione, ma si era, anzi, interessata per il buon esito dello stesso.

In data 10 Maggio 1982, l'imputata riceve, quindi, una telefonata da parte del Koh Bak Kin nel corso della quale la donna viene informata che il De Caro e' pedinato dalla Polizia e le viene suggerito di avvertirlo di usare prudenza.

A conferma di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche, lo stesso Koh Bak Kin ha riferito che, a seguito di quella telefonata, le modalita' del suo incontro col De Caro, che doveva consegnargli 150 o 180 milioni in pagamento di una partita di eroina, vennero stabilite in modo tale da evitare il pedinamento da parte della Polizia.

Cio' sommariamente premesso, si rileva che alla luce delle risultanze processuali e' opportuno modificare i capi di imputazioni di Ianni Anna in quello riguardante il reato di favoreggiamento personale, art.378 C.P..

Dalla compiuta istruttoria e', infatti, chiaramente emerso come l'imputata abbia posto in essere una condotta volta ad aiutare i componenti della banda criminale facente capo a Mutolo Gaspare, ad eludere le indagini di P.G. relativamente al traffico di sostanze stupefacenti da essi posto in essere.

D'altra parte, non e' emerso alcun elemento probatorio che possa indurre a ritenere la colpevolezza della imputata per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di traffico delle stesse, cosi' come contestati in rubrica ai capi 17 e 40, non essendo, agli atti, dimostrata una fattiva partecipazione della Ianni all'organizzazione criminale.

In base a queste considerazioni, l'imputata va, quindi, ritenuta responsabile del delitto di cui all'art.378 C.P., cosi' modificati i capi 17 e 40 dell'originaria epigrafe.

In sintonia, quindi, col disposto dell'art.133 C.P., appare equa e rispondente ai criteri di legge, la pena di anni due di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, va dichiarata condonata l'intera pena inflitta all'imputata.

Segue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Ianni Giacinto

Ianni Giacinto e' stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.378 c.p., ascrittogli al capo 425 dell'epigrafe.

Nel corso delle indagini riguardanti il traffico di sostanza stupefacente posto in essere da Gasperini Franceso e Palestini Fioravante, e' stato accertato che l'imputato insieme a La Molinara Guerino aveva alloggiato presso l'Hotel Conchiglia d'Oro di Mondello in data 1 luglio 1983, per incontrare Mutolo Giovanni, fratello di Gaspare, noto trafficante di droga (Vol.70/R f.074982).

Tale circostanza ha destato l'attenzione delle autorita' inquirenti, dal momento che lo Ianni ed il La Molinara sono entrambi originari di Giulianova, cosi' come il Palestini sopra citato ed e' opinione degli inquirenti che in questa localita' Mutolo Gaspare, durante un periodo di soggiorno obbligato ivi trascorso, ha reclutato diversi componenti della sua organizzazione criminale.

Interrogato sul suo viaggio a Palermo con il La Molinara, Ianni Giacinto affermava di avere accompagnato il suo compaesano per "fare una passeggiata" e di avere, poi, per caso, incontrato, nella piazza di Mondello, Mutolo Giovanni, fratello di Gaspare, da lui conosciuto a Teramo tramite quest'ultimo, allorché egli si trovava recluso presso la locale Casa Circondariale (Vol.78/R f.076552 e segg.).

In un secondo interrogatorio, dopo che con mandato di cattura gli era stato contestato il reato di favoreggiamento personale, l'imputato negava di conoscere il Mutolo e di avere incontrato alcuno durante il suo soggiorno a Palermo (Vol.79/R f.076885 e segg.).

Dalle indagini esperite e', inoltre, emerso che la mattina dell'1 luglio 1983, Mutolo Giovanni era andato in albergo per informarsi circa l'arrivo dello Ianni e del La Molinara, dicendo alla moglie del proprietario che si trattava di due suoi amici, quindi li aveva raggiunti, nel pomeriggio del loro arrivo, in albergo accompagnato dalla moglie e dal figlio di pochi mesi (v. deposizione di Herrmanus Irene a Vol.84/R f.077789).

Lo stesso Mutolo Giovanni ha, poi, dichiarato che i due soggetti erano venuti a Palermo per incontrare suo fratello Gaspare e si erano rivolti a lui perche' probabilmente cosi' indirizzati dallo stesso (Vol.89/R f.078712).

Cio' sommariamente premesso, si rileva che le contraddittorie dichiarazioni rese dallo Ianni, nel corso della compiuta istruzione, non possono integrare gli estremi del reato di favoreggiamento personale, nei confronti del La Molinara, riguardo agli episodi di traffico di stupefacenti da quest'ultimo compiuti, perche' l'imputato rese tali dichiarazioni al G.I. nella qualita' di indiziato di reato; e', infatti', giurisprudenza costante del Supremo Collegio che "esula il reato di cui all'art.378 c.p., quando si vogliono eludere le investigazioni dell'Autorita' per sottrarsi ad una propria responsabilita' penale" (Cass. Pen. 1-3-1935).

Ianni Giacinto va, quindi, a giudizio di questa Corte, assolto dal reato contestatogli al capo 425 dell'epigrafe, perche' il fatto non costituisce reato.

Ierna Michele

Ierna Michele e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti per associazione a delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 della rubrica) e detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 50).

La reponsabilita' dell'imputato per i reati contestatigli emerge con assoluta certezza dalle risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria e dalle dichiarazioni confessorie di Dattilo Sebastiano, detto "Nano". Dalle suddette indagini, culminante ne sequestro di stupefacenti, e', infatti, dimostrato che i "Ferrera", che da tempo erano noti per essere inseriti nel traffico di stupefacenti in atto a Roma e per i loro stretti legami con il catanese Santapaola Benedetto, si avvalevano quali punti d'appoggio per i loro illeciti affari delle abitazioni romane dei catanesi Rapisarda Giovanni, Bellia Giuseppe e Ierna Salvatore, padre dell'attuale imputato.

L'utilizzazione da parte dei Ferrera della casa degli Ierna durante le loro frequenti permanenze nella capitale, risulta, infatti, dimostrato, tra l'altro, dal fatto che, appunto, lo Ierna Salvatore aveva la responsabilita' (in quanto intestata alla moglie) della utenza telefonica N.2677657, gia' annotata dal Dattilo come relativa alla casa sita nei pressi di Via Casilina, ove egli e Ferrera Giuseppe si erano fermati per una breve sosta a Roma, nel loro viaggio verso Atene.

Numerose sono, inoltre, le telefonate del Dattilo al su citato numero per cercarvi Ferrera Giuseppe (Vol.9/RA f.114802),(Vol.45/RA f.125603 - 125604). Dalle ulteriori intercettazioni telefoniche e dai servizi di appostamento e', inoltre, emerso che numerose telefonate in arrivo e in partenza dall'utenza predetta, alludono, in linguaggio poco chiaro, ai traffici vari intercorsi con personaggi vari, quali Ferrera Giuseppe, Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti. A cio' aggiungasi che nel corso di appostamenti di Polizia Giudiziaria, si e' accertata che nell'aprile 83 si sono recati a Roma, presso l'abitazione di Ierna Salvatore,

Capuano Mario e di Di Stefano Lucia in compagnia di Chierici Silvio; dal tenore di una telefonata intercettata, si deduce, inoltre, che Ierna Salvatore ha ceduto al Chierici gr.3.40 di droga. Se pur tale complesso di risultanze sia piu' direttamente riferibile al padre dell'imputato, il quale ha negato di frequentare la casa paterna, tuttavia, a precisa conferma dell'inserimento dello Ierna Michele nella medesima organizzazione criminale, vi sono le registrazioni effettuate sull'utenza di Catania intestata allo stesso, delle conversazioni con Spataro Benedetto e Savoca Carmelo (Vol.9/RA f.114788).

Nel corso nella piu' significativa di tali telefonate Benedetto, cercando di Michele e non trovandolo, lasciava un univoco messaggio allo stesso per il tramite di Mariella, riferiva, infatti, che egli stava partendo per Roma, insieme all'amico di Vasco Alvaro il quale utimo avrebbe dovuto essere avvertito del fatto che urgevano i soldi; inoltre, qualora egli avesse richiesto di Pippo, la donna doveva rispondere che era partito (Vol.9/RA f.114785).

Di tale telefonata l'imputato non ha saputo fornire certezza alcuna perche' e' evidente che essa si riferisce agli illeciti traffici dell'organizzazione per conto della quale, Ierna Michele, doveva avvertire l'Alvaro di fornire il danaro richiesto probabilmente quale corrispettivo di partite di stupefacenti.

Infatti, altre risultanze dimostrano, in modo inequivocabile la partecipazione dell'imputato al traffico di stupefacenti. Alle indagini dei C.C. di Genova risulta, che gli Ierna, facevano pervenire ai siciliani Capuano Mario e Cordaro Giuseppe ingenti quantita' di stupefacenti, infatti, insieme al padre si e' recato a Genova in data 13.maggio.1983 ed e' stato notato dagli agenti di Polizia Giudiziaria, mentre si incontrava con Capuano Mario (vedasi rapp. 17 novembre ^" vol.9/RA f.114597 e segg.).

Significativa risulta la circostanza che nella stessa occasione Ierna Salvatore si incontrava pure con Cordaro Giuseppe, cui, peraltro, l'imputato ha ammesso di avere telefonato per avvertirlo di essere arrivato insieme al padre.

Al riguardo Ierna Michele ha riferito di avere nell'occasione accompagnato in auto a Genova il

padre che doveva consegnare al Capuano una partita di camicie da quest'ultimo ordinate.

Il riferimento alle camicie compare altresì, nel testo intercettato di una telefonata del 10 marzo 1983 tra il Capuano e lo Ierna Salvatore

Il 16 marzo 1983, inoltre, risulta effettuata dal Capuano una telefonata a casa Ierna per aver conferma della partenza per Genova dell'imputato (Vol.9/RA f.114733).

Riguardo a tali circostanze l'imputato, non ha saputo fornire altra spiegazione, se non quella riferita, cadendo altresì in contraddizione circa l'ora dell'incontro con Capuano, avendo indicato, dapprima, le prime ore della mattinata e, dietro contestazione dell'Ufficio, la tarda serata, come risultante dalle intercettazioni telefoniche dei carabinieri (Vol.35/RA f.119060).

Il padre, Ierna Salvatore, coinvolto anch'egli nell'episodio, a sua volta, ha negato e successivamente ammesso l'incontro con Capuano (Vol.41/RA f.122312).

Tali incoerenti e contraddittorie difese, sono inverosimili ed inidonee a inficiare le risultanze processuali da cui emerge la responsabilita' dell'imputato. E' evidente, infatti, atteso l'esito degli appostamenti e il sequestro di cocaina compiuto dagli organi di Polizia Giudiziaria, e considerata l'accertata partecipazione di Ierna Salvatore alla associazione criminale dei Ferrera, che, invero, "le camicie" non siano altro che le partite di stupefacenti indacate con linguaggio convenzionale che i cifrati riferimenti ai "pacchettini", alle "camicie", all'importo della "bolletta del telefono", contenuti in altre telefonate, siano espressione di un contrasto circa il peso effettivo dei stupefacenti consegnati (Vol.9/RA f.114736 e 114740).

Sulla scorta di tale complesso di elementi, pertanto, si ritiene che siano integrati gli estremi dei reati contestati a Ierna Michele infatti, in ordine ai reati di cui ai capi 9 e 20 della rubrica risulta evidente che l'imputato fosse inserito nell'associazione per delinquere diretta e organizzata da Ferrera Giuseppe, in considerazione soprattutto del tenore delle conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza catanese e di quelle registrate presso l'utenza paterna in cui si chiede se

"Michele" si sia recato a Genova nonche' del suo comprovato inserimento nel traffico degli stupefacenti, costituente specifico fine dell'organizzazione dei Ferrera.

Va, tuttavia, esclusa per l'imputato l'aggravante di aver costituito l'associazione, non essendo emersa dalle risultanze processuali una sua attivita' di direzione e costituzione dell'organizzazione, ma solo una fattiva partecipazione alla realizzazione dei fini delittuosi di essa.

Allo stesso modo, sulla base delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e degli appostamenti di Polizia Giudiziaria va ritenuta la penale responsabilita' dell'imputato per il delitto di cui al capo 50.

Pertanto, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicita' del disegno criminoso che li avvince, tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P. e valutata la gravita' del fatto e la personalita' del reo, l'imputato va condannato alla pena di anni 5 e lire 30 milioni di multa (p.b. ex art.71 e 74 N.1 L.685/75 uguale anni 4 e mesi 6 di reclusione e lire 15.000.000 di multa + aumento fino al triplo ex 81 cpv. C.P. = anni 5 e lire 30.000.000).

L'imputato va, altresì, condannato in base all'art.488 C.P.P.; al pagamento in solido delle spese processuali e di quelle inerenti alla propria custodia cautelare.

Alla condanna segue, ai sensi degli artt. 29 e 32 C.P. l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

Stante la pericolosità sociale del reo, Ierna Michele va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza dell'assegnazione a una casa di lavoro per la durata di un anno e, al termine, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Ierna Salvatore

Ierna Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere semplice e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 della rubrica) e di detenzione e vendita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 50).

La responsabilita' dell'imputato per i reati contestatigli, emerge, senza ombra di dubbio, dalle risultanze delle indagini di Polizia Giudiziaria e dalle dichiarazioni confessorie di Dattilo Sebastiano, detto "Nano".

Dalle suddette indagini, culminate in sequestro di stupefacenti, e', infatti, dimostrato che i Ferrera, i quali da tempo erano noti per essere inseriti nel traffico di stupefacenti in atto a Roma, si avvalevano, quali punti di appoggio per i loro illeciti affari, delle abitazioni romane dei catanesi Rapisarda Giovanni, Ierna Salvatore, Bellia Giuseppe; era, inoltre, lo Ierna Salvatore che manteneva i contatti con una fitta rete di spacciatori a Genova.

A conferma di cio' sta quanto dichiarato da Dattilo Sebastiano, il quale, dopo aver riconosciuto in foto l'imputato (Vol.17/RA f.117112), ha dichiarato che nell'ambito dei suoi contatti con Ferrera Giuseppe egli si era fermato a Roma in una casa sita nei pressi della Via Casilina, di cui aveva avuto modo di rilevare il numero dell'utenza telefonica (2677657), che, ad un controllo di P.G. e' risultato essere quello installato presso l'abitazione di Ierna Salvatore.

Dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di appostamento eseguiti e', inoltre, emerso che numerose telefonate in arrivo ed in partenza dall'utenza sopra indicata, alludono, in linguaggio poco chiaro, a traffici vari intercorsi tra lo Ierna e personaggi quali Ferrera Giuseppe, Dattilo Sebastiano, Capuano Mario e Cordaro Giuseppe, coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare dagli appostamenti di P.G., si e' rilevato che nell'aprile 1983 si sono recati a Roma, presso l'abitazione dell'imputato, Capuano Mario e De Stefano Lucia, in compagnia di Chierici Silvio; dal tenore di una telefonata intercettata

nel corso delle indagini, si deduce che Ierna Salvatore ha ceduto al Chierici 3,40 grammi di droga.

L'imputato, inoltre, insieme al figlio Michele si e' recato a Genova, in data 13-5-1983, ed e' stato notato, dagli agenti di P.G., mentre si incontrava con Cordaro Giuseppe, successivamente gli Ierna padre e figlio, si sono incontrati con Capuano Mario (v. rapporto del 17 novembre 1983 - Vol.9/RA f.114597 e segg.).

Contestati all'imputato i fatti sopra riportati, questi ha, in un primo tempo negato ogni addebito, ogni suo contatto con i citati coimputati, poi, ha ammesso di avere avuto rapporti di affari con il Capuano, riguardo ad una vendita di camicie effettuata dallo Ierna a quest'ultimo.

Con tale affermazione, l'imputato ha voluto fornire all'Autorita' Giudiziaria una spiegazione circa il contenuto di una telefonata, intercettata in data 10-3-1983, dove si sente il Capuano lamentarsi riguardo al colore di tali camicie che "non sono bianche ma sono scure" (Vol.45 Ter/RA f.125431).

Cio' sommariamente premesso, risulta evidente come le incoerenti e contraddittorie difese

dell'imputato siano inverosimili ed inidonee ad inficiare le risultanze processuali, il cui univoco significato induce a ritenere integrati gli estremi dei reati contestati a Ierna Salvatore.

In ordine ai reati di cui ai capi 9 e 20 della rubrica, e' evidente che l'imputato e' perfettamente inserito nell'associazione per delinquere diretta ed organizzata da Ferrera Giuseppe; all'utenza telefonica dello Ierna fanno, infatti, capo numerosi personaggi collegati con il Ferrera e l'abitazione romana dell'imputato e' stata, dal coimputato Dattilo Sebastiano, indicata quale punto di riferimento per coloro che erano associati al Ferrera.

A proposito del reato di associazione per delinquere, contestato allo Ierna al capo nove dell'epigrafe, e', quindi, da rilevare che va esclusa per l'imputato l'aggravante di aver costituito l'associazione di cui sopra, non essendo emersa dalle risultanze processuali una sua attivita' di direzione e costituzione dell'organizzazione criminale ma, bensì, una fattiva partecipazione alla realizzazione dei fini dell'associazione per delinquere.

Secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, lo Ierna manteneva i contatti,

con una fitta rete di spacciatori a Genova, recandosi piu' volte in quella citta' ed incontrandovi i predetti Cordaro e Capuano.

Ed e' in base a quanto emerso circa i traffici illeciti intercorsi tra l'imputato e questi ultimi, che deve ritenersi raggiunta la piena prova in ordine al reato di cui al capo 50 dell'epigrafe, avendo Ierna Salvatore ceduto a Capuano Mario e Cordaro Giuseppe sostanza stupefacente, del tipo cocaina, cui si fa' cenno nella telefonata avente ad oggetto "le camicie" ed il cui prezzo e' stato pagato in occasione di uno degli incontri genovesi tra i citati malavitosi, cosi' come emerge dall'effettuato servizio di appostamento.

Va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la penale responsabilita' di Ierna Salvatore per i reati ascrittigli in epigrafe, esclusa l'aggravante di cui al capo 9, unificate le singole fattispecie delittuose col vincolo della continuazione, sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso.

In sintonia col disposto dall'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo ed alla gravita' dei fatti, la pena di anni cinque di

reclusione e lire trenta milioni di multa (pena base per art 71 e 74 L.685/75 = anni 4 e mesi 6 di reclusione e £.15.000.000 di multa + aumento ex art.81 cpv., C.P. = anni 5 e £. 30.000.000 di multa).

Segue, per legge, l'interdizione perpetua dell'imputato dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosità sociale, Ierna Salvatore va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata di un anno ed alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tempo non inferiore a tre anni. L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Ignoto Francesco

Ignoto Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Dalle risultanze processuali emerge un ragionevole dubbio riguardo alla colpevolezza dell'imputato per entrambi i reati contestatigli.

Depone a favore della responsabilita' dell'Ignoto, il fatto che l'appartenenza di quest'ultimo all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, nel corso delle deposizioni rese ai magistrati inquirenti.

Nel corso della sua prima dichiarazione il Contorno ha, infatti, indicato quale componente della "famiglia" di Ciaculli "il figlio unico (l'altro e' morto) della sorella di Prestifilippo Giovanni e Salvatore, specificando che il padre del predetto era impiegato presso l'Acquedotto.

Successivamente il Contorno riconosceva l'imputato in foto e precisava che questi gli era

stato presentato quale "uomo d'onore" da Greco Salvatore, detto "il senatore", e da Buffa Vincenzo aggiungendo che non era a conoscenza di specifici episodi a carico dell'Ignoto ma aveva saputo che l'attivita' sanitaria del predetto era estremamente utile nell'ambito di "Cosa Nostra".

(Vol.125 f.456532,456604,456674).

Contorno Salvatore, poi, pur avendo erroneamente affermato che una fosse la sorella di Prestifilippo Giovanni e Salvatore, mostrava di avere una perfetta conoscenza dell'imputato allorché affermava: (Vol.125 f.456592) "posso dire che l'uomo d'onore, che peraltro personalmente conosco, e' quello il cui padre si chiama Sebastiano (non ne ricordo il cognome) che aveva un fratello che pero' e' morto, ed il cui padre lavorava all'acquedotto.

Il personaggio in questione ha qualche anno meno di me.

Dagli accertamenti bancari eseguiti, e', inoltre risultato che l'imputato ha prelevato la somma di lire 19.127.490 a seguito di estinzione di un certificato di deposito vincolato al portatore Mediobanca n.1722117/11.

Tale certificato era stato emesso a seguito di estinzione di un libretto a risparmio al portatore denominato "Filippa".

Tale Filippa veniva identificata in Bonta' Filippa, moglie del coimputato Prestifilippo Salvatore cl.1933, veniva poi accertato che la somma sopraindicata era stata prelevata, unitamente ad altre somme di denaro, dal c/c di Ingrassia Giuseppe ed accreditata nel libretto a risparmio "Filippa", prima dell'estinzione di quest'ultimo libretto.

Sentito dal G.I., Ignoto Francesco si protestava innocente, pur ammettendo di aver conosciuto il Contorno e di averlo incontrato, per l'ultima volta, qualche anno prima in occasione di una visita medica da lui effettuata in favore della madre del Contorno.

L'imputato aggiungeva, inoltre, di conoscere i Greco di Coceverde Giardini, essendo nato e cresciuto a pochi metri della loro abitazione.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale l'imputato ha, poi, fornito chiarimenti circa il passaggio di denaro, avvenuto dall'Ingrassia a lui, per il tramite dei suoi zii Prestifilippo,

assumendo di aver effettuato le suddette operazioni bancarie per incarico dello zio Ingrassia Giuseppe, allorché questi gravemente malato, si era trasferito da Milano a Palermo. (V. Udienza del 2.4.86).

A favore dell'imputato va, quindi, rilevato che tale suo assunto difensivo appare, a giudizio di questa Corte, verosimile e che le dichiarazioni rese da Contorno Salvatore non hanno trovato ulteriore adeguato riscontro nelle deposizioni dei coimputati e nelle obiettive risultanze delle indagini di P.G.

L'esistenza, pertanto, di elementi probatori di reità e di innocenza parimenti verosimili induce a ritenere non sufficientemente provata la partecipazione dell'Ignoto all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed egli va, quindi, assolto dai dati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Inchiappa Giovan Battista

Inchiappa Giovan Battista e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Le emergenze processuali consentono di pervenire in modo univoco ad un giudizio di affermazione della penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N.1 e 10.

Con rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 27 Gennaio 1982 (Vol.13/M f.030544) l'Inchiappa veniva denunciato quale appartenente all'associazione per delinquere facente capo a Marchese Filippo.

In data 15 Gennaio 1982 l'imputato era stato tratto in arresto nella zona di Brancaccio perche' sorpreso insieme a Marchese Giuseppe e Spadaro Francesco a bordo dell'autovettura Golf GTI targata PA 626624, all'interno della quale vennero

rinvenute due rivoltelle Smith Wesson calibro 38 Special, cariche, con matricole abrase e con numerose munizioni di scorta (rapp. giud. del 17 Gennaio 1982 f.030382).

Particolarmente significativa si ritiene la presenza dell'Inchiappa nella zona di Brancaccio, teatro in quel periodo della nota lunga serie di omicidi, a bordo di una veloce autovettura, munita di armi, di chiara provenienza illecita ed in evidente procinto di essere usate, in compagnia di due elementi di spicco dell'organizzazione mafiosa; lo Spadaro, figlio di Spadaro Giuseppe e nipote di Spadaro Tommaso, notissimi esponenti di "Cosa Nostra", e Marchese Giuseppe, figlio del latitante Marchese Vincenzo e nipote del non meno noto Marchese Filippo, capo della cosca dei "Corleonesi".

Il convergere di tali circostanze destituisce di ogni fondamento le proteste di innocenza dell'imputato e la sua tesi difensiva che si basa sulla pretesa occasionalita' della sua presenza a bordo della macchina fermata dalla Polizia.

L'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 19 Gennaio 1982 (Vol.12/H f.030429) ha

dichiarato che era stato Marchese Giuseppe, il giorno del suo arresto, a recarsi nel suo ufficio contattandolo per alcune riparazioni elettriche da effettuare a casa della madre, dove a bordo della Golf si erano recati in compagnia di un altro giovane, lo Spadaro, che l'Inchiappa dichiarava di non avere mai visto prima.

Tale versione modificava quella resa dall'imputato alla Polizia al momento del suo arresto (rapp.giud. del 17 Gennaio 1982 Vol.12/H 030385) in base alla quale sarebbe stato lo stesso Inchiappa a chiedere passaggio ai due giovani a bordo della Golf, versione tra l'altro smentita dalle dichiarazioni rese dalla segretaria dell'imputato, Graziano Maria, e dal suo socio Fazio Salvatore (rapp. del 17 Gennaio 1982 Vol.12/H 030384).

Quest'ultimo e' risultato essere socio dell'Inchiappa nella Siciliana S.N.C., societa' che opera nelle installazioni di impianti elettrici.

Si e' accertato che tale societa' ha effettuato una notevole mole di lavori a favore della societa' edilizia "Liistro costruzioni", circostanza confermata dallo stesso imputato nel corso del dibattimento, di cui sono soci Spadaro Antonino e Spadaro

Francesco, figli del noto mafioso Spadaro Tommaso, il che evidenzia l'esistenza di rapporti con la famiglia Spadaro, negati sempre dall'imputato.

Il collegamento dell'Inchiappa con la famiglia di Marchese risulta, invece, oltre che dal riferito episodio dell'arresto dell'imputato unitamente a Marchese Giuseppe anche dal collegamento realizzato per il tramite del socio Fazio Salvatore.

Questi, infatti, già' indicato da Calzetta e Sinagra come elemento di punta della cosca di Marchese Filippo, ha avuto intensi rapporti di amicizia con i Marchese come si evince dalla circostanza che il 23 Luglio 1974 fu accertato che lo stesso, in compagnia di Marchese Filippo e Marchese Pietro, accompagnò Marchese Giuseppe nel comune di Gaeta ove quest'ultimo era stato assegnato al soggiorno obbligato.

Lo stabile collegamento dell'Inchiappa con i Marchese ed altri noti esponenti mafiosi si evince poi inconfutabilmente dalla documentazione bancaria acquisita.

Una lunga serie di rapporti bancari collega, infatti, la Siciliana S.N.C e personalmente l'Inchiappa a Marchese Filippo, Tinnirello

Gaetano, Tinnirello Gregorio, Oliveri Giovanni, Abbate Giuseppe, Argano Filippo, Lo Iacono Giovanni, Lo Iacono Andrea e a Lupo Giuseppe, ritenuto prestanome di Marchese Filippo.

L'assunto difensivo sostenuto dall'imputato nel corso del dibattimento in base al quale si tratterebbe, in realta', di assegni emessi dal Fazio per motivi personali, pur avendoli prelevati da un c/c cointestato ai due soci, costituisce, nella evidente impossibilita' per l'Inchiappa di fornire una plausibile spiegazione alla pretesa liceita' degli affari condotti dalla propria societa', un labile tentativo di addossare l'intera responsabilita' per i traffici illeciti posti in essere, sul suo socio Fazio Salvatore.

La concordanza e molteplicita' degli elementi probatori fin qui esaminati, concernenti l'inserimento dell'Inchiappa nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" consentono di affermare la penale responsabilita' per i reati di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1 e 10 dell'epigrafe.

Analoga convergenza di elementi non si rinviene in ordine ai reati ascritti all'Inchiappa ai capi 13 e 22 dell'epigrafe.

Gli elementi probatori a carico dell'imputato in ordine al traffico di stupefacenti consistono unicamente nella esistenza di una lunga sequenza di rapporti bancari intercorrenti tra lo stesso o il suo socio e noti personaggi coinvolti in traffici di droga.

Ma una tale circostanza, sebbene significativa, non confortata da altri riscontri e da precise circostanze attestanti la diretta partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita, non consente di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla sua responsabilita' e pertanto ne consegue l'assoluzione per insufficienza di prove in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22.

Cio' premesso, Inchiappa Giovan Battista va, pertanto, condannato per i delitti di associazione per delinquere e di tipo mafioso aggravata anche ai sensi dell'art.112 N.1 C.P. e unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso.

Valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., la Corte ritiene adeguata alla personalita' del reo ed

alla gravita' dei fatti commessi, la pena di anni 6 di reclusione (pena base art.416 Bis IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo aggravante comma VI = anni 5 mesi 4 + di reclusione aumento ex art. 112 N.1 C.P. = anni 5 mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. = anni 6 di reclusione).

Alla pena cosi' determinata vanno aggiunte le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi dell'art.29 C.P. e della interdizione legale durante l'espiazione della pena ai sensi dell'art.32 C.P..

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza non detentiva della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

All'accertamento della penale responsabilita' dell'Inchiappa per il delitto di cui all'art.416 Bis, consegue la necessita' di valutare la provenienza dei beni sequestratigli ai sensi dell'art.241, L.13 Settembre 1982 N.646.

Ingrassia Ignazio

Ingrassia Ignazio e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice, associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione di cui ai N.1,10,13 e 22 dell'epigrafe.

Gli elementi di responsabilita' a suo carico vanno separatamente esaminati per quel che concerne i reati ascrittigli ai capi 13 e 22 dell'epigrafe da un lato ed i reati di cui ai capi 1 e 10 dall'altro.

Ed invero, a seguito della compiuta istruttoria, mentre e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'Ingrassia per i reati attinenti al traffico di stupefacenti, analoga certezza non e' stata possibile raggiungere in ordine ai reati di cui agli art.416 e 416 Bis C.P..

Il sicuro coinvolgimento dell'imputato nell'organizzazione del traffico di stupefacenti si evince da una duplicita' di elementi probatori.

Da un lato le dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale ha dichiarato risultargli che l'Ingrassia, insieme al padre Ingrassia Andrea, si occupava del traffico di droga nei collegamenti con i Pullara' ed i Prestifilippo (Vol.125 f.456674), dall'altro la scoperta di numerosi assegni, alcuni di notevole entita', provenienti da negoziazioni con noti personaggi operanti nel traffico della droga, che costituiscono puntuale e sicuro riscontro alle dichiarazioni predette.

Ed infatti, Ingrassia Ignazio risulta beneficiario il 27 Aprile 1978 di un assegno bancario da L.2.200.000 emesso da Pullara' Giovan Battista e di altro da L.2.000.000 emesso da Bontate Giovanni, personaggi entrambi sicuramente coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti, come esposto nella parte della sentenza che li riguarda.

Dalle espletate indagini bancarie e' stato, poi, possibile rinvenire altro assegno di L.1.500.000 emesso dall'Ingrassia il 14 Marzo 1979 a favore di Pullara' Giovanni ed un assegno di L.3.500.000 tratto il 20 Settembre 1979 dall'Ingrassia sulla Sicilcassa a favore di Alongi Giovanni.

Infine, indagando sui traffici di droga condotti da Spadaro Tommaso e' emerso che l'Ingrassia risultava beneficiario di due assegni circolari da L.20.000.000 ciascuno, provenienti da una partita di titoli per complessive L.500.000.000, la cui emissione venne richiesta, da Sampino Antonietta, operante su libretti bancari di risparmio di sicura pertinenza dello Spadaro.

Dalle indagini espletate per identificare i destinatari degli altri assegni e' risultato che alle negoziazioni di tali titoli avevano partecipato personaggi come Grado Giacomo, Priolo Salvatore, Oliveri Giovanni, Tinnirello Gaetano, Greco Salvatore, padre di Greco Giovannello, Prestifilippo Giovanni La Rosa Antonino, Bisconti Pietro ed altri personaggi operanti nel traffico della droga e percettori dei relativi utili di cui l'indicata operazione bancaria costituisce un chiaro caso di distribuzione di proventi del traffico di stupefacenti.

E' nota infatti l'esistenza di una divisione di compiti in seno all'organizzazione del traffico di stupefacenti in base alla quale mentre alcuni si

occupano materialmente della gestione del traffico e del riciclaggio del denaro, altri come nel caso dell'Ingrassia, partecipano solo finanziariamente al traffico stesso, condividendone in misura predeterminata utili e rischi.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 1 e 10 non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

E' vero infatti che il Contorno (Vol.125 f.456537) indica l'Ingrassia quale componente, insieme al padre Ingrassia Andrea, della "famiglia" mafiosa di Ciaculli e che Calzetta Stefano ha riferito (F.P. f.221042) essere l'Ingrassia un "soldato buono" molto legato ai Pullara', elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa, nell'ambito della quale avrebbe preso il posto del padre Ingrassia Andrea, ormai vecchio, ma dalle dichiarazioni suddette, non essendo indicate ulteriori specifiche circostanze, non e' possibile evincere con certezza l'organico inserimento dell'imputato nell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" ne' una tale prova puo' ricavarsi dalla accertata responsabilita' dell'Ingrassia in ordine ai reati attinenti al traffico di stupefacenti occorrendo per i reati associativi di cui agli art.416

e 416 Bis C.P. il raggiungimento di una prova specifica ed autonoma.

Cio' premesso Ingrassia Ignazio va pertanto assolto per insufficienza di prove dai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Va, invece, condannato per i reati di cui ai capi 13 e 22, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, per i quali la Corte, valutati gli elementi direttivi di cui all'art.133 C.P., ritiene congruo irrogare la pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa (pena base art.71 L.685/1975 = anni 4 di reclusione e L.15.000.000 di multa + aumento di un terzo per art.75 N.2 = anni 5 mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + aumento della meta' per I cpv. = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + aumento per continuazione ex art.81 cpv.C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa).

Alla condanna segue, ex lege, quella al pagamento delle spese processuali e di quelle relative alla custodia cautelare.

Insinna Loreto

Insinna Loreto e' stato rinviato a giudizio per rispondere del delitto di favoreggiamento personale, per avere, in concorso con altri, aiutato Madonia Giuseppe a sottrarsi alle ricerche delle autorità (capo 428 dell'epigrafe).

All'imputato hanno condotto le indagini svolte per la cattura del latitante Madonia Giuseppe.

Dalle intercettazioni telefoniche espletate, infatti, e' risultato che, sparsasi il 22 Novembre 1983 la falsa notizia della cattura del latitante Madonia Giuseppe, il Rizza aveva chiamato a Catania, l'utenza di tale "zu Luigi", poi identificato nell'imputato Gagliano Luigi, che l'aveva rassicurato sulla sorte del Madonia, riferendogli che era riuscito a fuggire, nel corso di un pranzo organizzato a Dittaino, ad una irruzione dei Carabinieri, allontanandosi con il cugino "Loreto".

Tale precisa risultanza, inoltre, e' stata confermata, nel corso del suo interrogatorio dinanzi al G.I., dal Gagliano che ha affermato di aver personalmente visto i Madonia allontanarsi in

macchina insieme al cugino Loreto (Vol.116/R f.086318).

L'imputato, a sua volta, ha ammesso la sua presenza al pranzo tenuto in un cantiere edile in localita' Dittaino, insieme al cugino Madonia Giuseppe, ma ha negato di sapere dello stato di latitanza dello stesso e di averlo accompagnato via in macchina dopo che questi, nel corso del pranzo, aveva appreso delle operazioni dei CC. di ricerca dei latitanti.

Tali dichiarazioni, tuttavia, risultano del tutto destituite di fondamento, atteso che la condotta materiale di favoreggiamento emerge chiaramente dal tenore della conversazione telefonica avvenuta tra i correi anteriormente al loro arresto, e proprio nel momento in cui essi, a causa della preoccupazione per la sorte del latitante, avevano tutto l'interesse a riferire con esattezza quanto accaduto.

Quanto poi all'asserita ignoranza dello stato di latitanza, basti pensare che lo stesso imputato cade in palese contraddizione con se stesso, quando afferma di avere appreso proprio dallo stesso Madonia, dopo che questi, visibilmente preoccupato, aveva ascoltato dalla radio le notizie circa le operazioni

dei CC., che "forse era ricercato anche egli" (Vol.120/R f.087504).

Pertanto, nessun dubbio sussiste in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli, per il quale va condannato, in base all'art.378 comma II C.P., tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., della gravita' del fatto e della responsabilita' del reo, alla pena di anni 2 di reclusione.

Ricorrendone i presupposti di legge, la pena come sopra determinata va interamente condonata.

Inzerillo Giuseppe

Inzerillo Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice e di tipo mafioso (capi 1 e 10), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti (capi 13 e 22).

Tuttavia, poiche' nel corso del procedimento si e' accertato che l'imputato e' deceduto il 3 Dicembre 1986, ai sensi degli artt.150 C.P. e 152 C.P.P., va dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati allo stesso ascritti, perche' estinti per morte del reo.

Inzerillo Santo

Inzerillo Santo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

In ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dall'istruttoria compiuta, e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

L'affiliazione di Inzerillo Santo a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata dal Buscetta che lo ha indicato quale componente, insieme al padre Inzerillo Giuseppe ed al fratello Inzerillo Salvatore, della cosca mafiosa di Uditore (Vol.124 f.450005).

Tale dichiarazione resa da Buscetta Tommaso in istruttoria e' stata poi dallo stesso ribadita in dibattimento nel corso del quale lo stesso ha fatto riferimento alla nota intercettata telefonata da lui effettuata dal Brasile all'ingegnere Lo

Presti Ignazio al fine di chiedere informazioni sulla intricata situazione palermitana a seguito dell'omicidio di Inzerillo Salvatore, fratello di Inzerillo Santo.

In quell'occasione, il Buscetta aveva chiesto di essere messo in contatto con "Santino" apprendendo pero' che succesivamente alla morte del fratello anche Inzerillo Santo era scomparso e non si sapeva se fosse ancora vivo.

Un riscontro alle dichiarazioni di Buscetta si rinviene nelle rivelazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456538), che ha pure indicato l'Inzerillo come "uomo d'onore" anche se collocandolo nell'ambito della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano.

L'accertamento degli stretti rapporti intercorsi tra l'imputato e noti membri dell'associazione "Cosa Nostra" emerge, poi, dalle dichiarazioni rese da Di Gregorio Salvatore, secondo il quale Inzerillo Santo si accompagnava spesso con Bontate Stefano a bordo della stessa auto (Vol.1 f.400152).

Numerosi riferimenti all'imputato ed alla sua presunta soppressione si rinvencono nel rapporto giudiziario relativo all'omicidio del fratello Inzerillo Salvatore (Vol.1 f.400152 e segg.).

In mancanza di prove certe della sua morte ed in presenza degli indicati elementi probatori relativi all'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", ne va affermata la responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi N.1 e N.10 dell'epigrafe.

In ordine, invece, ai reati di cui ai capi 13 e 22 non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato in quanto, pur essendo stato accertato il coinvolgimento del "clan" Inzerillo nel traffico degli stupefacenti, non sono emerse prove specifiche a carico di Inzerillo Santo che pertanto deve essere assolto per insufficienza di prove.

Affermata la penale responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi N.1 e N.10, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, la Corte, valutati i criteri di cui all'art.133 C.P., ritiene equo irrogare ad Inzerillo Santo la pena di anni 6 di reclusione (pena base per art.416 Bis comma I e IV C.P. = anni 4 di reclusione + un terzo aggravante VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112.N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione).

Poiche' sussistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli art.6 e ss. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati mesi 6 di reclusione costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art. 416 C.P..

Ai sensi degli artt.29 e 32 C.P., la condanna alla pena cosi' determinata comporta le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed al termine la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

Alla condanna segue, "ex lege", quella al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese relative al mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Karakonstantis Dimitrios

Karakonstantis Dimitrios e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi 17 e 40 della epigrafe.

L'imputato era uno dei membri dell'equipaggio della nave greca "Alexandros G." a bordo della quale, il 24 Maggio 1983, a Porto Suez, a seguito di una perquisizione effettuata dalla polizia egiziana, su segnalazione di ufficiali della polizia greca, vennero rinvenuti e sequestrati Kg.233 di eroina pura di provenienza thailandese oltre ad alcune armi (una rivoltella 38 Special, un fucile a ripetizione ed un fucile mitragliatore da guerra di fabbricazione belga) (Vol.78/R f.076610).

Le indagini che seguirono a tale operazione, gestita dalla DEA di concerto con la Polizia greca, consentirono di accertare che il carico di stupefacenti era stato inviato dall'orientale Koh Bak Kin all'organizzazione mafiosa capeggiata da Mutolo Gaspare.

La scoperta dell'ingentissimo carico di eroina consentiva di procedere all'arresto, oltre a tutti i

membri dell'equipaggio, anche del connazionale Palestini Fioravante che nell'operazione aveva svolto il ruolo di uomo di fiducia dell'organizzazione siciliana con l'incarico di accompagnare il carico fino a destinazione.

Le risultanze processuali non hanno consentito, invece, di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine al ruolo svolto dal karakonstantis.

Ed infatti, con riguardo al profilo psicologico dei reati contestati all'imputato non e' stato possibile accertare se il Karakonstantis, mero componente dell'equipaggio che non ricopriva incarichi di particolare responsabilita', sia stato effettivamente consapevole della reale natura del carico trasportato, ritrovato nascosto nelle stive della nave (Vol.78/R f.076613).

Pertanto, non sussistendo la piena prova della responsabilita' dell'imputato, la Corte, ritiene di dovere assolvere con formula dubitativa.

Koh Bak Kin

Il coinvolgimento dell'imputato Koh-Bak-Kin nel traffico internazionale di stupefacenti, ed in particolare, in quello destinato a rifornire di ingenti e continue quantita' di eroina varie organizzazioni criminose fra cui la famiglia mafiosa capeggiata dal Rosario Riccobono, emerge in tutta la sua chiarezza, proprio dalle ammissioni dello stesso Kin (Vol.49/R f.189) + (Vol.50/R f.215) + (Vol.146/R f.232).

Costui, innanzi tutto, ha riferito d'aver conosciuto Mutolo Gaspare nel carcere di Sulmona, ove egli si trovava ristretto per espiare una pena di anni 6 di recl. inflittagli proprio per traffico di stupefacenti.

Espiata detta pena, il Koh-Bak-Kin fece rientro a Bangkok dove, qualche tempo dopo, ricevette una prima lettera inviatagli da Mutolo, seguita poi, da altre con le quali tutte quest'ultimo lo invitava a mettersi in contatto in Italia con Gasperini Francesco.

Il Kin, accogliendo di buon grado l'invito, rientro' in Italia, s'incontro col Gasperini, si

reco' in compagnia di costui a Giulianova presso il Mutolo e, successivamente, a Palermo per partecipare alla piu' volte richiamata riunione concernente l'organizzazione del trasporto dalla Thailandia in Italia, di centinaia di chili d'eroina, alla quale parteciparono anche Riccobono Rosario, Santapaola Benedetto, i fratelli Micalizzi e Gasperini Francesco.

Il Koh-Bak-Kin, inoltre, ha confermato d'aver fornito in piu' occasioni sostanze stupefacenti al Gasperini che agiva per conto del Mutolo.

Successivamente all'arresto del Gasperini, il Mutolo aveva invitato il Kin a prender contatto con Palestini Fioravante, detto Gabriele, destinato a sostituire il Gasperini nel ruolo di emissario della famiglia Riccobono.

Gli incontri fra i due furono diversi ed alcuni di essi avvennero a Palermo, in casa del Mutolo, con l'intervento dei soliti coimputati. Il Koh-Bak-Kin, inoltre, in piu' occasioni fornì a Bangkok non lievi quantitativi d'eroina a corrieri inviatigli dal Palestini, sempre per conto del Mutolo Gaspare.

Uno di costoro, come ricorda il Kin, venne arrestato all'aeroporto di Fiumicino, mentre aveva

addosso 9 Kg. e mezzo d'eroina (si trattava di Abbenante Michele).

Il Kin ha riferito altresì d'aver fornito, tramite Alan Thomas e De Ritz Pietro, vari quantitativi d'eroina a Urbani Gianfranco, detto "Pantera", malavitoso romano che trafficava in stupefacenti.

In ordine, infine, all'esportazione dell'ingente quantitativo di eroina sequestrato dalla polizia egiziana a Suez il 24 maggio 1983, il Kin ha confermato d'aver curato egli stesso la fornitura di tale sostanza stupefacente e d'esser intervenuto, altresì, anche al pagamento del prezzo, avvenuto in occasione di tre distinti incontri a Zurigo con Thang Song.

In realta' appare evidente che il Kin, con furbizia tutta orientale, si e' ben guardato dal rivelare tutto quello che egli sa e che probabilmente avrebbe potuto aggravare la sua posizione.

Tuttavia, egli ha mantenuto un contegno collaborativo assai fermo ed ha respinto con esemplare freddezza tutte le proposte di ritrattazione formulategli al dibattimento, in sede di confronto, dal Mutolo Gaspare.

Inoltre, egli ha consentito con le sue ammissioni di approfondire il ruolo dei Catanesi nel traffico della droga e i loro legami, tramite il Mutolo e il Riccobono, con "cosa nostra".

Peraltro, stante che il Koh-Bak-Kin e' stato condannato a Roma con sentenza della locale Corte d'Appello pronunciata il 4 luglio 1985 e divenuta definitiva il 29 settembre 1987, ritenendo che l'attivita' illecita del prevenuto debba esser inserita in quel contesto oggetto del processo di Roma, va su quella pena applicata la continuazione nella misura di anno uno di recl. e lire 500.000 di multa.

Labruzzo Mario

Labruzzo Mario e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di conoscere soltanto, tra i suoi coimputati, Gambino Giuseppe in quanto originario della stessa borgata.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle reiterate e riscontrate dichiarazioni rese da Calzetta Stefano.

Questi ha, infatti, riferito che il Labruzzo insieme a Gambino Giuseppe controllava la zona di Piazza Guadagna ed era vicino alla "famiglia" Zanca, sussistendo, tra l'altro, un rapporto di parentela tra questa famiglia ed il Gambino, cugino di Zanca Carmelo, autorevole esponente mafioso della zona di Piazza Scaffa (Vol.11 f.402842).

Il Labruzzo e' stato poi indicato dal Calzetta

tra le persone che frequentavano assiduamente la casa degli Zanca insieme a personaggi come Fascella Pietro, Pullara' Ignazio, Mangano Vittorio, Profeta Salvatore e Federico Giuseppe (Vol.11 f.402860).

Il Calzetta riferisce, inoltre, di un episodio di lupara bianca verosimilmente riferibile al Labruzzo.

Alcuni anni addietro nel rione Guadagna si era messo in vista mediante prepotenze e violenze tale Lucera Liborio che in tal modo aveva ostacolato l'emergere del potere del Labruzzo, il quale aveva dovuto subire, da parte del Lucera, anche qualche "sgarbo".

Successivamente il Lucera scomparve e il Labruzzo recupero' prestigio affiancato da Gambino Giuseppe unitamente al quale divenne elemento di primo piano nella zona Guadagna (Vol.11 f. 402861).

Di una regolare "iniziazione" del Labruzzo aveva del resto, da tempo, parlato anche Vitale Leonardo, indicandolo quale esponente mafioso della zona Via Oreto-Guadagna (Vol.124C f.452231).

Piena conferma le dichiarazioni del Calzetta hanno poi trovato nelle risultanze di un servizio di

osservazione effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo nel Gennaio 1974, durante il quale l'imputato fu notato insieme a Messina Edoardo, della "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu', ed a Vernengo Antonio, appartenente alla stessa cosca (vedi rapporto giud. 6 Ottobre 1984 Vol. 125A f.456770).

A fronte di tale concordanza di elementi probatori, attestanti lo stabile collegamento del Labruzzo con gli esponenti mafiosi dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra" ed il suo organico inserimento in tale associazione, non assume alcuna rilevanza il giudizio personale riferito dal Contorno, secondo il quale il Labruzzo, pur essendo stato imputato in diversi in procedimenti del reato di associazione per delinquere perche' solito accompagnarsi a noti pregiudicati, sarebbe in realta' un "bonaccione" e non un uomo d'onore (Vol.125 f.456594).

L'imputato va, pertanto, condannato per i reati di cui ai capi 1 e 10, unificati per continuazione, stante l'identita' del disegno criminoso posto in essere.

Tenendo conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 C.P., la Corte ritiene equo irrogare la pena di anni 7 di reclusione anche per effetto

dell'aggravante di cui all'art.7 L.31 Maggio 1965 N.575 sostituito dall'art.18 L.13 Settembre 1982 N.646 (pena base per art.416 Bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo aggravante VI comma = anni 5 + mesi 4 + aumento ex art.112 N.1 C.P. = anni 5 + mesi 6 + aumento ex art.7 L.575/85 = anni 6 + aumento ex art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' ne esistono i presupposti di legge, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, va dichiarato il condono per anni uno di reclusione, costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417 C.P. , ne va disposta l'assegnazione a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La Malfa Gaspare

La Malfa Gaspare e' stato rinviato a giudizio di questa Corte per rispondere dei delitti di falso in autorizzazione amministrativa e favoreggiamento personale, rispettivamente ascrittigli ai capi di imputazione N.401 e 415 dell'epigrafe.

Si e' contestato all'imputato di aver richiesto alla delegazione comunale di "Palermo-Settecannoli" il rilascio di una carta d'identita' a lui intestata, allegando alla relativa richiesta una fotografia riproducente le sembianze di Rotolo Salvatore, al momento dei fatti latitante, che avrebbe aiutato ad eludere le ricerche dell'Autorita'. Ebbene nel corso della compiuta istruzione, nessun elemento e' emerso in ordine alla penale responsabilita' dell'imputato.

In particolare, al di la' delle affermazioni di Sinagra Vincenzo che non hanno trovato alcun riscontro, apparendo anzi, al dibattimento, non del tutto genuine, non vi e' alcuna prova che lo svolgimento dei fatti sia quello offerto dalle proposizioni accusatorie. Considerati, anzi, gli

accertati rapporti di parentela e di buon vicinato intercorrenti tra il La Malfa ed il Rotolo (Vol.173 f.488757), nulla esclude che quest'ultimo abbia da se' richiesto il documento d'identita', allegando una fotografia riprodotte le proprie sembianze e declinando le generalita' dell'imputato, facilmente ottenute grazie alla menzionata "parentela".

Le indagini condotte presso la delegazione comunale che ha rilasciato il documento, nulla hanno aggiunto alle ipotesi della Pubblica Accusa.

E se pure e' risultato che la carta d'identita' in questione e' stata effettivamente rilasciata con procedura alquanto abbreviata rispetto all'ordinario (Vol.156 f.478275), cio' non comporta alcun oggettivo significato probatorio in relazione alle imputazioni elevate a carico del La Malfa. Questi essendo gli elementi in fatto, la Corte ritiene conforme a giustizia assolvere l'imputato per non aver commesso il fatto, avuto riguardo ad entrambe le ipotesi di reato tra loro, peraltro, teleologicamente connesse.

La Mantia Gaspare

La Mantia Gaspare e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione per delinquere di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'appartenenza del La Mantia all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salavatore, il quale lo ha indicato quale appartenente alla "famiglia" di Ciaculli.

Il Contorno riferisce due episodi riguardanti il La Mantia.

In una occasione, ha dichiarato che gli sarebbe stato presentato quale "uomo d'onore" dal "capo decina" Castellana Giuseppe e da Riccobono Francesco, entrambi componenti della famiglia di Ciaculli.

Ha sostenuto poi che il La Mantia, insieme al figlio Matteo, avrebbe assistito alla sua fuga per sottrarsi all'agguato mortale tesogli il 25 giugno 1981 (Vol.125 f.456586, 456675).

Nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 31

ottobre 1984 e nelle dichiarazioni rese al dibattimento l'imputato non ha negato di conoscere il Contorno, suo vicino di borgata, ma ha contestato di essergli stato presentato quale "uomo d'onore" dal Castellana e dal Riccobono.

Egli ha, anzi, sostenuto che un tale incontro a quattro non si sarebbe mai verificato, anche se ha ammesso di conoscere il Castellana, in quanto proprietario di un terreno confinante con il proprio, ed il Riccobono, anch'egli residente nella sua stessa borgata.

L'imputato ha poi contestato la dichiarazione del Contorno relativa alla sua presunta presenza all'agguato del 25 giugno 1981.

La difesa ha, infatti, presentato documentazione idonea a comprovare il ricovero del La Mantia all'ospedale Niguarda di Milano nel periodo 24 giugno 1981/19 luglio 1981 (Dib.Vol.43 f.017117).

Per quel che riguarda la cambiale di lire 125.000.000, firmata dall'imputato insieme a Federico Domenico e Buffa Vincenzo, a garanzia di un fido concesso dalla Cassa di Risparmio per lire 100.000.000 all'Urania Costruzioni s.r.l. facente capo a Bontate Giovanni, il La Mantia ha dichiarato di avere apposto la firma di garanzia,

nella qualita' di socio dell'Urania s.r.l., per far fronte alla necessita' di tale societa' di ottenere il fido dalla Banca.

Per quel che concerne i riscontrati rapporti bancari tra l'imputato e Lombardo Giovanni, il La Mantia ha sostenuto, a sua discolpa, che si riferivano a dei prestiti fatti al proprio cugino, titolare di una cartolibreria, trovatosi in un momento di difficolta' economica.

In merito, infine, ad un'altra serie di assegni emessi nel periodo Luglio 79/ottobre 79 a favore del La Mantia da Federico Domenico, socio del genero, e dalla moglie Di Bartolo Anna, l'imputato ha sostenuto trattarsi di lecite operazioni commerciali relative all'esercizio di elettrodomestici e materiale elettrico da lui gestito.

Preso atto che le dichiarazioni del Contorno sono risultate parzialmente smentite dalle difese addotte dall'imputato e che le indagini bancarie relative ai rapporti tra il La Mantia ed esponenti mafiosi non consentono di pervenire ad un giudizio di certezza in ordine alla responsabilita' dell'imputato, lo stesso deve essere assolto dagli addebiti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per insufficienza di prove.

La Mantia Matteo

La Mantia Matteo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di associazione di tipo mafioso ascrittigli ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

La sua appartenenza al sodalizio criminoso "Cosa Nostra" e' stata affermata da Contorno Salvatore, che lo ha indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli.

il Contorno ha riferito che l'imputato gli era stato ritualmente presentato come "uomo d'onore" dal cognato del La Mantia, Buffa Vincenzo, affiliato alla "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456675).

Il Contorno ha poi dichiarato che, nel corso dell'agguato tesogli nel Giugno 1981, aveva abbandonato la sua autovettura quasi davanti al negozio gestito da La Mantia Matteo e dal padre La Mantia Gaspare, i quali lo avevano visto fuggire, certamente vedendo anche i suoi aggressori.

Questa circostanza e' stata smentita dall'imputato, il quale ha dichiarato che il giorno dell'agguato egli si trovava a Milano per assistere il padre, ricoverato all'Ospedale Niguarda, come provato

da apposita documentazione sanitaria (Dib.Vol.43 f.017117).

La presenza del La Mantia, in quel periodo, a Milano e' stata poi confermata dalla testimonianza resa dalla madre Taormina Rosalia (Dib.Vol.119 f.052769) e dal cugino Quattrocchi Antonio che ha dichiarato di avere ospitato, in quei giorni, il La Mantia nella propria abitazione a Milano (Dib.Vol.119 f. 052774).

L'imputato ha poi riferito di avere conosciuto il Contorno nel periodo in cui frequentavano insieme la scuola elementare e di non avere piu' avuto, da allora, contatti con il predetto.

Ha respinto l'addebito di fare parte della associazione mafiosa "Cosa Nostra", affermando di lavorare assiduamente nel negozio del padre affetto da una grave malattia (Dib.Vol.43 f.017119, documentazione prodotta nell'interesse di La Mantia Gaspare che ne comprova l'effettiva invalidita').

Tenuto conto della parziale smentita delle dichiarazioni rese dal Contorno e della assenza di altre emergenze processuali comprovanti l'organico inserimento dell'imputato nell'associazione "Cosa Nostra", lo stesso deve essere assolto dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

La Mantia Salvatore

La Mantia Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (cpo 10) ascrittigli in epigrafe.

L'unico elemento di prova, in ordine all'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", e' costituito dalle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore che lo riguardano.

Questi, infatti, ha riferito che l'imputato gli era stato presentato da Castellana Giuseppe come "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli.

Ha precisato pero' che la loro conoscenza risaliva ad epoca antecedente, ricordando il particolare che un tempo il La Mantia portava la caratteristica chierica degli ecclesiastici da ricollegarsi alla sua intenzione di farsi monaco.

Ha riferito, poi, che il La Mantia era conosciuto nel suo ambiente come appassionato di macchine: egli era stato, infatti, uno dei primi ad acquistare una 1500 Fiat con "giradischi incorporato".

Ha precisato, altresì, che il La Mantia, possidente e benestante anche da parte della moglie (una Lo Giudice che ha una sorella "scema"), veniva utilizzato dalla sua "famiglia" come "faccia pulita", cioè come prestanome o appoggio per i latitanti (Vol.125 f.456675).

L'imputato ha respinto gli addebiti, dichiarando di essere un bracciante agricolo che vive del proprio lavoro.

Ha dichiarato di avere conosciuto il Contorno da bambino e di non avere più avuto rapporti con lui in seguito.

Ha affermato di conoscere il Castellana, ma solo perché proprietario di un terreno, sito poco distante dalla propria abitazione.

Ha smentito di avere avuto da giovane intenzione di dedicarsi alla vita religiosa, anche se ha precisato il particolare di avere avuto sin da bambino una specie di tonsura naturale nella nuca.

Tenuto conto del fatto che il Contorno, da quanto ha dichiarato, ha dimostrato di ben conoscere il La Mantia, ma che le emergenze processuali non hanno consentito di acquisire ulteriori specifici elementi, comprovanti l'inserimento dell'imputato

nella associazione mafiosa "Cosa Nostra", a riscontro delle dichiarazioni rese dal Contorno, deve concludersi per l'assoluzione dell'imputato dai reati ascrittigli per insufficienza di prove.

Lamberti Giuseppe

Lamberti Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato, insieme con il cugino Lamberti Salvatore, come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti, Cap. X del presente provvedimento, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute da Lamberti Giuseppe (Joseph),

nel contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J (allegato in atti al Vol.21/G).

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento del Lamberti in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari esponenti della "Fazione Catalano" e l'imputato, che, del resto, era - insieme al cugino Lamberti Salvatore - uno dei soggetti maggiormente coinvolti nelle attivita' concernenti la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che essi sono gia' stati esposti nel Cap. X del presente provvedimento cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella suddetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Lamberti Giuseppe, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Tuttavia, in questa sede, va, in estrema sintesi, ricordato che i cugini Lamberti, originari di Borgetto (PA), sono tra i maggiori protagonisti delle attività criminali concernenti la c.d. "Pizza Connection", insieme con Mazzurco Salvatore (del quale sono soci in affari, come meglio si vedrà in seguito) ed i fratelli Catalano, con i quali si mantengono in strettissimo e costante contatto, come ampiamente provato da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (v. affidavit citato) - concernenti, senza dubbio, questioni attinenti sia al traffico di stupefacenti che a problemi dell'"associazione" - tra costoro e Ganci Giuseppe, vero e proprio braccio destro (nonché contitolare in molte pizzerie di New York) di Catalano Salvatore, capo indiscusso della "Fazione" omonima.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto (v.scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dai cugini Lamberti.

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a carico dell'imputato di cui qui di seguito si tratterà'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI emerge che l'imputato, assieme al cugino Lamberti Salvatore, e' socio in affari con il citato Mazzurco Salvatore nelle società "Pronto Interio Demolition", "Roma American Imports" e "Pino Europa Boutique", considerate imprese implicate nelle attività di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti. (Vol.20/G f.1 e ss.).

Inoltre, in una rubrica sequestrata all'imputato sono stati rinvenuti i numeri di telefono del citato Mazzurco Salvatore e di Rappa Franco ("Frank"), anch'egli originario di Borgetto (PA), coinvolto da oltre un decennio in indagini concernenti il traffico internazionale di stupefacenti tra la Sicilia e gli U.S.A. (Vol.12/G Bis f.019713, 019721, 019764, 019723).

Ulteriori elementi che confermano i collegamenti tra il Lamberti e Mazzurco Salvatore si rinvencono nella documentazione sequestrata a

quest'ultimo (Vol.24/G f.028070, 028082), nell'ambito della quale sono stati rinvenuti:

- due biglietti aerei per la tratta New York-Miami, a nome Mazzurco Salvatore e Lamberti Giuseppe;
- fattura di acquisto di materiali edili per l'appartamento del noto Bono Giuseppe, rilasciata a "Lamberti Construscting";
- copia dell'appello avverso la condanna pronunciata negli U.S.A. contro Rappa Frank;
- certificato da cui risulta che Adamita Emanuele, Mazzurco Salvatore e Lamberti Giuseppe, sono soci della "Nenorec Incorporated", di cui e' segretario Adamita Domenico.

Peraltro, non puo' non rilevarsi che da tale documentazione emergono chiari collegamenti del Lamberti con i noti fratelli Adamita, coinvolti nel sequestro di 40 Kg. di eroina (eseguito in Milano) proveniente da Bagheria e destinata al mercato Americano, di cui si e' gia ampiamente trattato.

Inoltre, tra la documentazione sequestrata a Lamberti Giuseppe sono stati rinvenuti (Vol.24/G f.028097, 028099):

- un assegno di U.S. \$ 100,00, emesso da Lamberti Elisabeth a favore della moglie di Bono Giuseppe;
- un biglietto con annotata la dicitura "Alfano Restaurant" ed accanto il numero dell'utenza (posta sotto controllo negli U.S.A.) di Alfano Pietro, nonche' il numero dell'utenza dell'avv. Dieppe di Rio de Janeiro, difensore, in Brasile, di Buscetta Tommaso;
- una fotografia nella quale sono raffigurati l'imputato insieme al cugino Lamberti Salvatore, nonche' Soresi Natale e Soresi Giuseppe; quest'ultimo risulta coinvolto nelle attivita' della c.d. "Pizza Connection" ed e' stato da questa Corte ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe (v. schede personali).

Va altresì sottolineato che Mazzurco Salvatore e' cognato di Lamberti Giuseppe.

Inoltre, tra i numeri di telefono trovati in possesso di Baldinucci Giuseppe (anch'egli originario di Borgetto) all'atto del suo arresto negli U.S.A. vi era anche quello di Lamberti Giuseppe.

A tal proposito, va rilevato che il Baldinucci e' stato trovato in possesso di una borsa marrone, consegnatagli da Mazzurco e contenente 40.000 \$

in contanti, e di un campione di eroina purissima (89,6%) (v. affidavit citato).

Peraltro, occorre ricordare che, da tutta una serie di intercettazioni telefoniche cui si e' fatto rinvio, emergono evidenti contatti, inerenti al traffico degli stupefacenti, tra il Lamberti e Badalamenti Gaetano, che era uno dei canali di rifornimento di eroina per i componenti della c.d. "Pizza Connection".

Piu' in particolare, in tutta una serie di telefonate tra Alfano Pietro (fedele esecutore degli ordini di Badalamenti Gaetano - v. scheda personale -), Lamberti Giuseppe, Palazzolo Emanuele, Evola Salvatore e lo stesso Badalamenti, si evidenzia il pieno coinvolgimento di tutti costoro nel traffico di cui si e' detto e si testimonia di una difficolta' (non si sa se apparente o reale) della "Fazione Catalano" nel pagare una partita di stupefacenti (Vol.21/G f.024705, 024719 e ss.).

Assai significativo, inoltre, risulta essere il viaggio in Sicilia del Lamberti, di cui si tratta ampiamente nell'affidavit cui si e' fatto rinvio, da dove emerge chiarissimo il coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti, nonche' il

suo legame con le "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

Invero, nella parte della trattazione riguardante il traffico degli stupefacenti (Cap. X) si e' gia' detto che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "Cosa Nostra" anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione puo' servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che l'accertata partecipazione di un soggetto alle attivita' illecite concernenti tali traffici e' serio indizio della sua qualita' di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornire piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Lamberti Giuseppe, il quale e' stato indicato quale associato da Contorno Salvatore, il quale riferisce di essere a conoscenza del fatto che i Lamberti sono "uomini d'onore" della "famiglia" di Borgetto e che fanno la spola tra la Sicilia e gli U.S.A. per mantenere i contatti nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.158, 159).

Tali dichiarazioni sono state pienamente riscontrate da quanto emerge dall'affidavit citato e dalle altre indagini istruttorie allegati in atti, dalle quali e' dato desumere che il Lamberti Giuseppe si e' recato in Sicilia, facendo visita (come si e' gia' accennato) a personaggi di spicco appartenenti tutti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - in una con quanto detto nella parte generale concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo

22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anzicche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lamberti Giuseppe la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P.
anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. =
anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. =
anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. =
anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena come sopra inflitta a Lamberti Giuseppe nella misura di anni 1 di reclusione.

Lamberti Salvatore

Lamberti Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato, insieme con il cugino Lamberti Giuseppe, come uno dei componenti della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nella parte generale relativa al traffico internazionale degli stupefacenti, Cap. X del presente provvedimento, cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Il quadro completo ed esauriente delle attivita' illecite compiute da Lamberti Salvatore , nel

contesto di tali traffici, e' fornito dal noto affidavit dell'agente Rooney Charles J (allegato in atti al Vol.21/G).

Dal citato affidavit emerge con chiarezza il pieno coinvolgimento del Lamberti in tale traffico, nonche' una serie interminabile di elementi di collegamento tra i vari esponenti della "Fazione Catalano" e l'imputato, che, del resto, era - insieme al cugino Lamberti Giuseppe - uno dei soggetti maggiormente coinvolti nelle attivita' concernenti la c.d. "Pizza Connection".

Cio' premesso, evidenti ragioni di economia processuale impediscono di elencare analiticamente tutti gli elementi che emergono dall'affidavit di cui si e' detto, atteso che, essi sono gia' stati esposti nel Cap. X del presente provvedimento cui si fa rinvio.

Parimenti, ci si limitera', in questa sede, a fare rinvio alle numerose intercettazioni telefoniche ed alle altre fonti di prova esaurientemente analizzate nella suddetta parte generale, dove si tratta, per ovvie ragioni, anche del ruolo e della posizione di Lamberti Salvatore, offrendo piena contezza del complesso degli elementi a suo carico.

Tuttavia, in questa sede, va, in estrema sintesi, ricordato che i cugini Lamberti, originari di Borgetto (PA), sono tra i maggiori protagonisti delle attività criminali concernenti la c.d. "Pizza Connection", insieme con Mazzurco Salvatore (del quale sono soci in affari, come meglio si vedrà in seguito) ed i fratelli Catalano, con i quali si mantengono in strettissimo e costante contatto, come ampiamente provato da tutta una serie di intercettazioni telefoniche (v. affidavit citato) - concernenti, senza dubbio, questioni attinenti sia al traffico di stupefacenti che a problemi dell'"associazione" - tra costoro e Ganci Giuseppe, vero e proprio braccio destro (nonché contitolare in molte pizzerie di New York) di Catalano Salvatore, capo indiscusso della "Fazione" omonima.

Emblematica, poi, risulta essere la vicenda concernente l'ordine di acquisto di eroina fatto dall'agente DEA "sotto copertura", Hopson Stiven, che era venuto in contatto con Zito Benedetto (v. scheda personale), da dove si evince chiaramente il ruolo centrale svolto in tale occasione dai cugini Lamberti. (v. affidavit citato).

Peraltro, quanto emerso dall'affidavit e nelle altre parti della trattazione cui si e' fatto rinvio, risulta, altresì, confermato da ulteriori elementi a carico dell'imputato di cui qui di seguito si trattera'.

Infatti, dalle investigazioni compiute dalla FBI emerge che l'imputato, assieme al cugino Lamberti Giuseppe, e' socio in affari con il citato Mazzurco Salvatore nelle societa' "Pronto Interio Demolition", "Roma American Imports" e "Pino Europa Boutique", considerate imprese implicate nelle attivita' di riciclaggio e reimpiego di capitali provenienti dal traffico di stupefacenti. (Vol.20/G f.1 e ss.).

Inoltre, tra la documentazione sequestrata a Lamberti Giuseppe e' stata rinvenuta (Vol.24/G f.028097, 028099) una fotografia nella quale sono raffigurati l'imputato insieme al cugino Lamberti Giuseppe, nonche' Soresi Natale e Soresi Giuseppe; quest'ultimo risulta coinvolto nelle attivita' della c.d. "Pizza Connection" ed e' stato da questa Corte ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe (v.schede personali).

Peraltro, da un'intercettazione telefonica si desume che Mazzurco Salvatore, Lamberti

Salvatore, Pietro Alfano e lo "zio" di quest'ultimo, vale a dire Badalamenti Gaetano (che era uno dei canali di rifornimento dell'eroina della "Fazione Catalano"), stavano organizzando una serie di spedizioni di droga da far entrare negli U.S.A. da paesi stranieri (Vol. 21/G f.479, 492).

Altra telefonata molto indicativa e' quella tra Lamberti Salvatore e Lamberti Giuseppe, dove quest'ultimo informa il primo che avrebbe dovuto incontrarsi con "quella persona che viene dalla campagna", cioe' con Cangialosi Giovanni (v.scheda personale), il quale - come e' stato accertato da questa Corte, che lo ha ritenuto colpevole del reato di cui al capo 13 dell'epigrafe - si era recato negli U.S.A. per contattare i membri della "Fazione Catalano" (v. affidavit citato), al fine di risolvere questioni inerenti al traffico di stupefacenti, e che, in tale occasione, aveva piu' volte contattato i Lamberti con i quali si era anche recato presso la notissima pizzeria "Al Dente Pizza" di titolarita' di Catalano Salvatore e Ganci Giuseppe.

Inoltre, in tutta una serie di telefonate intercorse tra Badalamenti Gaetano e Lamberti Salvatore e il citato Mazzurco, viene

trattata, senza possibilita' di equivoci, la fornitura di partite di eroina (Vol.21/G f.479, 492).

Peraltro, da indagini condotte dalla FBI americana (Vol.20/G), si e' avuta conferma che Lamberti Salvatore, assieme al cugino Lamberti Giuseppe, era uno dei membri di spicco della "Fazione Catalano" maggiormente coinvolto nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection".

Cio' posto, in ordine all'appartenenza dell'imputato, come "associato", a "Cosa Nostra" siciliana, si e' gia' osservato - nel Cap. X del presente provvedimento riguardante il traffico degli stupefacenti cui si e' fatto rinvio - che i componenti della "Fazione Catalano" erano "uomini d'onore" appartenenti a "famiglie" risultate vincenti nella c.d. "guerra di mafia".

In quella sede e' stato altresì osservato che il traffico di stupefacenti risulta monopolizzato da "Cosa Nostra" (v. Cap. X cui si e' fatto rinvio), anche se, come si e' visto, per ruoli marginali ovvero occasionalmente, tale organizzazione puo' servirsi di soggetti non associati, confortando il convincimento che l'accertata partecipazione di un soggetto alle attivita' illecite concernenti tali traffici e' serio

indizio della sua qualita' di "uomo d'onore" (ovviamente, da solo non sufficiente a fornire piena prova).

Tale assunto e' valido anche nel caso di Lamberti Salvatore, il quale e' stato indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore" della "famiglia" di Borgetto (PA).

Ulteriore riscontro della qualita' di associato dell'imputato si rinviene nelle dichiarazioni di Contorno Salvatore, il quale riferisce di essere a conoscenza del fatto che i Lamberti erano "uomini d'onore" della "famiglia" di Borgetto, i quali, a suo dire, facevano la spola tra la Sicilia e gli U.S.A. per mantenere i contatti nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.158, 159).

Tali dichiarazioni, peraltro, sono pienamente riscontrate da quanto emerge dall'affidavit citato e dalle altre indagini istruttorie di cui si e' detto sopra.

A tal proposito, risulta emblematica una telefonata tra Lamberti Salvatore e Mazzara Gaetano, poco prima che quest'ultimo partisse per la Sicilia (di questo viaggio, motivato da esigenze legate a problemi nell'"organizzazione", si e' detto ampiamente in altra parte della trattazione), dove

l'imputato manifesta preoccupazione per la situazione in Italia ("e' veramente brutta") ricordando al Mazzara che "in questo lavoro" sono "tutti per uno e uno per tutti", il cui riferimento alle questioni inerenti a "Cosa Nostra" siciliana ed al traffico di stupefacenti e' assai chiaro (Vol.21/G f.357).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti - come gia' detto nel Cap. X del presente provvedimento concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 1, 10, 13 e 22, con l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 1 e 10 e, separatamente, i reati di cui ai capi 13 e 22, in quanto evidente espressione, in entrambi i casi, di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lamberti Salvatore la complessiva pena di anni 17 di reclusione e L.120.000.000 di multa, risultante dal seguente computo:

capi 1 e 10, pena base art.416 Bis comma IV C.P. anni 4 di reclusione + art.416 Bis comma VI C.P. = anni 5 e mesi 4 di reclusione + art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 di reclusione + art.81 cpv. C.P. = anni 6 di reclusione;

capi 13 e 22, pena base art.71 L.22 Dicembre 1975 N.685, anni 4 di reclusione e lire 30.000.000 di multa + art. 74 N.2 legge cit. = anni 6 di reclusione

e L.45.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 9 di reclusione e L.70.000.000 di multa + art.81 cpv.C.P. = anni 11 di reclusione e L.120.000.000 di multa;

per cui, la pena complessiva risulta pari a quella indicata tramite il cumulo materiale delle pene come sopra inflitte.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per la durata di un anno e l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Infine, visto il D.P.R. 18/12/1981 N.744, questa Corte, ritenuto che ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, dichiara condonata la pena come sopra inflitta a Lamberti Salvatore nella misura di anni 1 di reclusione.

La Molinara Guerino

La Molinara Guerino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere aggravata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ascrittigli rispettivamente ai capi di imputazione nn.17 e 40 dell'epigrafe.

Gli univoci e concordanti elementi accusatori presenti in atti inducono questa Corte a formulare un sereno giudizio di responsabilita' penale, nei confronti del La Molinara, per tutti i reati ascrittigli.

Per cio' che riguarda, in particolare, il reato ascritto all'imputato al capo 17, gli elementi probatori esistenti hanno evidenziato che il La Molinara era sicuramente affiliato ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, facente capo a Mutolo Gaspare.

Depongono inevitabilmente in tal senso gli

stretti rapporti esistenti tra l'imputato e tale Abbenante Michele, nonche' la presenza piu' volte riscontrata a Palermo del La Molinara.

Con riferimento al primo degli elementi probatori, appare opportuno precisare che il nominato Abbenante-sorpreso a Roma il 21 ottobre 1982 con un carico di Kg.9,500 di eroina, proveniente dalla Thailandia e fornita dall'orientale Koh Bak Kin - come risulta piu' chiaramente evidenziato nella sua scheda personale, e' anch'egli organicamente inserito nell'organizzazione criminale, facente capo a Mutolo Gaspare, dedita al traffico internazionale di ingenti quantita' di stupefacenti.

I legami illeciti esistenti tra questi due soggetti sono dimostrati dal viaggio che il La Molinara intraprese, il 10 Aprile 1982, alla volta della Thailandia in compagnia dell'Abbenante.

E' rimasto infatti documentalmente accertato, a seguito delle esperite indagini, che i due imputati effettuarono insieme il volo Palermo-Milano-Bangkok (Vol.83/R fl.077702 e 077714) e (Vol.122/R f.089731); che, giunti nella capitale thailandese, il La Molinara e l'Abbenante presero alloggio nella stessa camera dell'Hotel Montien (Vol.122/R f.089132) e (Vol.138/R bis f.094989) dall'11 al 18 Aprile 1982.

Sempre con riferimento a tale viaggio, giova anche ricordare che, come e' stato accertato, presso lo stesso albergo trovo' alloggio dal 9 al 16 Aprile 1982 Palestini Fioravante - persona anch'essa organicamente inserita in tale organizzazione, sorpresa il 24 Maggio 1983 in Egitto con un ingente carico di droga - unitamente alla sua compagna De Angelis Luana (Vol.83/R f.077614), per cui nello stesso periodo erano presenti, nel medesimo albergo di Bangkok, La Molinara Guerino, Abbenate Michele e Palestini Fioravante, e cio' certamente non e' casuale.

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato ha, invece, asserito di essersi recato in Thailandia per scopi turistici, di non conoscere l'Abbenante, di ricordare solo vagamente che nella sua stessa stanza aveva dormito altra persona e di conoscere Palestini Fioravante solo perche' entrambi originari di Giulianova. La constatata divergenza tra quanto detto dal La Molinara e quanto accertato attraverso le espletate indagini riferentesi alle modalita' del predetto viaggio, induce a ritenere, senza alcun ragionevole dubbio, che le dichiarazioni

dell'imputato sono palesemente mendaci, atteso anche che egli nel volo SK 971 Plermo-Milano-Bangkok occupava un posto vicino all'Abbenante, come e' stato rilevato dalla carta di sbarco che reca un numero progressivo (Vol.83/R f.077613).

E' altresì inverosimile l'assunto difensivo in base al quale la contiguita' - durante il viaggio a Bangkok e il soggiorno in albergo - con Abbenante Michele e' dipesa unicamente dalle scelte organizzative dell'agenzia.

In realta', secondo quanto risulta dalla testimonianza di La Corte Giovanni, il biglietto per la Thailandia e' stato acquistato anche per lui, a Palermo, proprio dall'Abbenante (Vol.94/R fl.080083-080084).

E' inoltre fortemente indicativa dell'appartenenza dell'imputato a tale organizzazione criminosa la presenza del La Molinara, in compagnia di Ionni Giacinto - imputato per cio' di favoreggiamento personale-, a Palermo, piu' volte riscontrata.

E' stato, infatti, accertato che il 29 ottobre 1982 il La Molinara, insieme allo Ionni, avevano alloggiato a Palermo presso l'Hotel Conchiglia

D'Oro di Mondello, ove prestava servizio Mutolo Giacomina, sorella di Mutolo Gaspare e madre dell'odierno imputato De Caro Carlo (Vol.70/R f.094982).

Ora, la presenza del La Molinara a Palermo il 29 Ottobre 1982- e cioe', appena otto giorni dopo l'arresto a Fiumicino dell'Abbenante con quasi dieci chili di eroina- e' sicuramente da porre in relazione con l'arresto di quest'ultimo.

Altra presenza presso lo stesso albergo del La Molinara, sempre in compagnia di tale Ionni Giacinto veniva riscontrata in data 1 luglio 1983 e, in tale seconda occasione il La Molinara ebbe ad incontrarsi con Mutolo Giovanni, fratello di Mutolo Gaspare.

A tal proposito, l'imputato ha dichiarato di essersi recato a Palermo per acquistare magliette al figlio, tacendo sulla sua precedente presenza a Palermo.

Ora, cio' e' oltremodo sintomatico che ne' il La Molinara, ne' lo Ionni abbiano fatto riferimento alla loro contestuale presenza all'Hotel Conchiglia D'Oro l'anno prima - vale a dire il 29 Ottobre 1982.

Infatti, cio' avrebbe reso ad essi estremamente arduo continuare a sostenere la inverosimile giustificazione dello spostamento a Palermo per l'acquisto di magliette.

Altrettanto negativo e' stato l'atteggiamento di Mutolo Giovanni nel suo primo interrogatorio (Vol.76/R f.076221) in cui escludeva di conoscere La Molinara Guerino e Ionni Giacinto.

Nel successivo interrogatorio (Vol.89/R f.078414 e 078715) l'atteggiamento difensivo del Mutolo, pur mendace, si faceva piu' articolato ed intelligente, ma il prevenuto si lasciava sfuggire pericolose ammissioni.

Egli, infatti, riferiva che i due gli avevano detto che erano venuti a Palermo, perche' volevano incontrare il fratello Mutolo Gaspare ed a tale scopo si erano a lui rivolti.

In realta', secondo quanto risulta dalla testimonianza di Irene Herremanno (Vol.84/R f.077789-077790), i due erano attesi a Palermo e Mutolo Giovanni si era recato prima del loro arrivo, per informarsi su di loro, presso l'albergo Conchiglia D'Oro.

Inoltre, quel pomeriggio, dopo il loro arrivo, li aveva raggiunti in albergo, accompagnato dalla moglie e dal figlioletto di pochi mesi.

In conclusione, dunque, deve ritenersi provato che il La Molinara ed il suo accompagnatore erano venuti a Palermo nello specifico intento di incontrarsi con Mutolo Giovanni ed il motivo dell'incontro doveva essere veramente grave se i due, per venire a Palermo, utilizzarono, ad insaputa del proprietario, l'autovettura di Ragnoli Giovanni (fasc.per.f.076523), datore di lavoro dello Ionni.

E trattavasi certamente di motivi inerenti al traffico di stupefacenti in cui, per le considerazioni espresse, era sicuramente coinvolto, oltre al Mutolo Giovanni, anche il La Molinara Guerino.

E' chiaro dunque che il La Molinara era un altro dei malavitosi di Giulianova "arruolato" da Mutolo Gaspare per il traffico di stupefacenti durante il suo soggiorno a Giulianova.

La asserita occasionalita' della conoscenza di Mutolo Gaspare da parte dell'imputato e' stata poi smentita dalla frequentazione della villa che il Mutolo aveva preso in affitto a Giulianova, nonche' dalla successiva conoscenza del fratello del predetto, Mutolo Giovanni, quest'ultimo spesso incontrato durante la sua presenza a Palermo (f.p. f.076526-076527).

Ed altro viaggio a Palermo del La Molinara si e' accertato essere stato fatto immediatamente prima che egli con l'Abbenante partisse per la Thailandia nell'aprile del 1982, poiche' i relativi biglietti per il volo Palermo-Milano-Bangkok risultavano acquistati presso l'agenzia Sicantur di Palermo, come e' stato gia' detto (Vol.83/R 077704-077705).

In conclusione, la dimostrata presenza a Palermo del La Molinara in luoghi e date estremamente significativi e la sua partecipazione ad un viaggio effettuato dall'Abbenante collega, senza alcun ragionevole dubbio, l'imputato all'organizzazione di Mutolo Gaspare.

Sussistono, pertanto, nella specie tutti gli elementi costitutivi tipici della associazione a delinquere prevista dall'art.75 legge n.685/75.

Nella parte generale concernente il traffico degli stupefacenti ed, in particolare, la fase dell'approvvigionamento della eroina, si e' gia' evidenziata l'esistenza di tale organizzazione, alla quale partecipavano numerosi soggetti sia palermitani che catanesi, oltre che stranieri, organizzati secondo una precisa distribuzione di compiti affidati a ciascuno di essi.

Dimostrata nella parte generale l'esistenza del vincolo associativo che avvinceva gli imputati e la predisposizione da parte di questi di attivita' e di mezzi e, quindi di una organizzazione volta alla realizzazione degli scopi dell'ente, nessun ragionevole dubbio puo' sussistere circa la consapevolezza e la volonta' del La Molinara di partecipare con gli altri alla realizzazione del programma criminoso.

L'esistenza di tale "affectio societatis" nel La Molinara e' evidenziata dalla stessa condotta tenuta dall'imputato volta ad apportare, tramite il viaggio intrapreso verso l'estremo oriente e i frequenti spostamenti a Palermo, un contributo apprezzabile all'esistenza stessa dell'associazione.

Sussistono, quindi, tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per affermare la penale responsabilita' dell'imputato in ordine al reato contestatogli al capo 17 della epigrafe.

Per cio' che riguarda il reato di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti si osserva che, risulta sufficientemente provato che il La Molinara sia dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In proposito va rilevato il viaggio dell'imputato a Bangkok nell'Aprile 1982.

Ora, la presenza dell'imputato a Bangkok non trova alcuna logica e credibile spiegazione se non nell'acquisto e nella conseguente importazione di eroina in Italia.

E' significativa a tal fine la circostanza che tale viaggio il La Molinara l'ha effettuato in compagnia di un altro noto trafficante di droga Abbenante Michele.

Tutto cio' induce a ritenere fondatamente che l'imputato abbia importato in Italia, detenuto, ceduto partite di sostanze stupefacenti genericamente indicate nel capo 40 dell'epigrafe.

Le argomentazioni sopra svolte consentono di affermare la penale responsabilita' dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo 40 dell'epigrafe.

Quanto alla pena da infliggere al La Molinara per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, ritenuto che le violazioni della legge penale ascritte all'imputato, possono essere unificate sotto il vincolo della continuazione, per l'esistente unicità del disegno criminoso; considerati i criteri

direttivi di cui all'art.133 c.p. e, segnatamente l'intensita' del dolo e la gravita' del pericolo insito nelle azioni poste in essere dal La Molinara; ritenute sussistenti le aggravanti contestate, appare conforme a giustizia condannare il La Molinara Guerino alla pena di anni 9 e L. 40 milioni di multa cosi' determinata: pena base reato piu' grave di cui al capo 40, art.71 legge 685/75 = anni 4 di reclusione e L.20 milioni di multa + aumento di un mezzo per art.74 N.2 l.685/1975 = anni 6 di reclusione + 30 milioni di multa + anni 3 e L.10.000.000 di multa per art.81 cpv. C.P. = anni di reclusione e L.40 milioni di multa.

Segue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'espiazione della pena.

In considerazione della sua pericolosita' sociale, l'imputato va sottoposto, dopo l'espiazione della pena, alla misura della liberta' vigilata per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare.

Lam Sing Choy

Lam Sing Choy e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione a delinquere aggravata, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, ascrittigli rispettivamente ai capi di imputazione N.17 e 40 dell'epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico sono sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita'.

Ed invero, per cio' che riguarda il reato ascritto all'imputato al capo 17, l'appartenenza del predetto ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti risulta dalle dichiarazioni di Koh Bak Kin, che lo ha indicato come uno dei suoi collaboratori, pur fornendone dapprima false generalita'.

Quanto riferito da Koh Bak Kin ha trovato poi puntuale conferma nelle dichiarazioni di De Riz Pietro che aveva conosciuto l'imputato fin dai tempi della sua detenzione a Rebibbia e recentemente ne aveva notato la presenza a Roma.

Il De Riz ha aggiunto che il Lam era anche il fornitore di una banda di trafficanti romana, facente capo a Urbani Gianfranco detto "il Pantera", oltre che dei mafiosi siciliani.

Ulteriori elementi a suo carico emergono dalle dichiarazioni del trafficante Thomas Alan, il quale, oltre a confermare il ruolo del Lam Sing Choy, quale collaboratore del Kin, ha anche precisato che una valigia con un carico di droga, sequestrata all'americano Crebeniak, componente della sua banda, era diretta in Italia proprio al Lam Sing Choy.

Ora, le dichiarazioni del Kin, di De Riz, e Thomas Alan appaiono pienamente attendibili perche' univoche e convergenti.

Pertanto, alla stregua della considerazione che precede deve affermarsi, senza alcun ragionevole dubbio, l'affiliazione dell'imputato ad una associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Sussistono, quindi, nella specie, tutti gli elementi costitutivi tipici della associazione a delinquere prevista dall'art.75 legge N.685/75.

Per cio' che riguarda il reato di vendita, acquisto, importazione, detenzione illegale di sostanze stupefacenti, si osserva che risulta altresì sufficientemente provato che il Lam sia dedito al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

In proposito e' significativa l'attribuzione al Lam Sing Choy di specifici compiti di fornitore di eroina.

Infatti, il "Tony" (il cinese della prima consegna di eroina) aveva fornito eroina ai romani e ai siciliani per conto di Lam Sing Choy (secondo quanto ha dichiarato il De Riz).

Il Lam avrebbe poi partecipato ad un incontro avvenuto, a casa di Urbani Gianfranco, fra quest'ultimo e il Kin, per dirimere delle divergenze aventi ad oggetto partite di eroina.

Tutto cio' induce a ritenere fondatamente che l'imputato abbia in Italia detenuto e ceduto partite di sostanze stupefacenti, genericamente indicate nel capo 40 dell'epigrafe.

Le argomentazioni sopra svolte consentono pertanto di affermare la penale responsabilita' dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo 40 dell'epigrafe.

Quanto alla pena da infliggere a Lam Sing Choy per le violazioni di cui e' stato ritenuto colpevole, ritenuta la continuazione fra i reati ascrittigli in questo processo di cui agli artt.75 e 71 1.685/75 e quelli per cui il Lam e' stato condannato con sentenza della Corte d'Appello di Roma 4 ottobre 1980, divenuta definitiva il 29 settembre 1987, appare conforme a giustizia aumentare la pena inflitta in quella sede di anni due di reclusione e 10 milioni di multa.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare.

La Rosa Angelo

La Rosa Angelo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1), e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli come in epigrafe.

Gli elementi di prova emersi a suo carico non sono, pero', sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita'.

Ed invero, l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Contorno Salvatore, le cui dichiarazioni in merito non hanno trovato un pieno riscontro.

Invero, il Contorno ha indicato La Rosa Angelo come uomo d'onore facente parte della famiglia di "Ciaculli", affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra".

Sul suo conto il Contorno ha riferito:

-che lo stesso, intorno al 1976, gli venne presentato ritualmente, come uomo d'onore, nella villa di Greco Michele dove si era portato a bordo di una Giulia Alfa Romeo tg. LT (Latina) di colore bianco;

-che risiedeva da tempo in quella provincia dove era titolare di una grande tenuta in cui, secondo quanto si diceva negli ambienti di "Cosa Nostra", nascondeva latitanti che gravitavano su Roma;

-che lo aveva incontrato una seconda volta a Ciaculli e che in tale occasione aveva avuto modo di salutarlo;

-che aveva appreso, altresì, che il La Rosa aveva stretti rapporti con Calo' Giuseppe (Vol.125 f.456676).

Interrogato, l'imputato ha respinto gli addebiti assumendo di non conoscere il Contorno Salvatore e di avere, casualmente, incontrato presso il Mercato Ortofrutticolo di Milano, dove si era portato a bordo della sua Alfa Romeo Giulia di colore bianco targata LT, per vendere i prodotti della sua tenuta, quell'Ingrassia Giuseppe (Vol.183 f.494113-494114) che, il Contorno Salvatore e il Buscetta Tommaso, hanno indicato come uomo d'onore della "famiglia" di Ciaculli.

Le dichiarazioni di Contorno Salvatore, che costituiscono indubbiamente validi elementi di accusa, in quanto precise e circostanziate, hanno trovato un limitato riscontro nelle ulteriori acquisizioni

processuali dalle quali e' emerso che il numero dell'utenza telefonica del La Rosa Angelo figura nell'agenda sequestrata ai coimputati Ingrassia Giuseppe e Greco Francesco (vedasi documentazioni in sequestro) e che l'autovettura del prevenuto e' stata segnalata nella zona di Ciaculli.

E' stato poi accertato che il La Rosa ha negoziato il 31 Gennaio 1978 l'assegno bancario N.6579499 di L.25.000.000, tratto sulla Banca Popolare Siciliana presso la filiale di Cisterna di Latina del Banco di Santo Spirito ed emesso da Federico Domenico, anch'egli imputato in questo processo.

Ora, tali risultanze processuali, sebbene sintomatiche dell'affiliazione dell'imputato all'organizzazione criminosa "Cosa Nostra", non consentono di affermare con certezza l'appartenenza del medesimo alla predetta organizzazione.

Pertanto, non resta che assolvere La Rosa Angelo in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

La Rosa Antonino

La Rosa Antonino e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22) come in epigrafe.

L'imputato si e' protestato innocente, asserendo di essere soltanto un dipendente dei Greco di Ciaculli ed estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Ora, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dalle risultanze processuali e' emersa la piena prova della responsabilita' penale del La Rosa, essendo stata dimostrata l'affiliazione dell'imputato a "Cosa Nostra" da talune circostanze obbiettivamente accertate.

Il La Rosa in data 17 gennaio 1983 venne fermato da personale della Sezione Investigativa della Squadra Mobile di Palermo mentre, a bordo di una Fiat 127 targata PA 631661, transitava per la via Conte

Federico nella zona di Ciaculli. All'interno dell'autovettura venne rinvenuta una copiosa documentazione riguardante aziende ed attivita' economiche facenti capo a Michele Greco, Salvatore Greco, Giuseppe Greco di Salvatore, Giovanni Prestifilippo ed altri elementi a costoro collegati.

Il La Rosa venne, altresì, trovato in possesso di numerose chiavi, di cui alcune, come chiarito dallo stesso imputato, appartenenti a lucchetti di catene e cancelli installati nella zona di Ciaculli e che gli consentivano di circolare liberamente per le strade interpoderali di tale zona, ed altre appartenenti a delle autovetture avute in prestito dalla societa' GRINTA.

Quanto sopra dimostra come il La Rosa godesse la piena fiducia delle famiglie di Michele e Greco Salvatore, come emerge chiaramente dal fatto che lo stesso, anche per sua ammissione, ne curava durante la latitanza gli interessi economici e poteva liberamente muoversi per la zona di Ciaculli, essendo in possesso delle chiavi che davano accesso alle varie strade interpoderali ostruite con catene e cancelli.

Ed in proposito e' opportuno ricordare che, secondo le rivelazioni di Contorno Salvatore (Vol.125 f.456691), che hanno per altro confermato quanto precedentemente accertato dagli inquirenti (Vol.14 f.404010), tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da una fitta rete di vie interne e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto di latitanti e del probabile sequestro delle chiavi in loro possesso, come per altro si verifico' subito dopo l'arresto di Fici Giovanni (Vol.18 f.410763-410766 e 410834).

E' estremamente significativo, pertanto, che di tali chiavi, che gli consentivano di utilizzare appieno questa particolare rete viaria riservata ai ricercati e, comunque, agli appartenenti alla cosca dei Greco, fosse in possesso anche il La Rosa.

Costui, inoltre, disponeva di numerose autovetture di pertinenza della GRINTA, societa' di cui era socio Greco Giuseppe di Michele.

Tale circostanza, oltre che dalle dichiarazioni dello stesso La Rosa, veniva confermata dai due soci di Greco Giuseppe, Tosca Lucio e Inglese Giorgio (Vol. f.238589-238590).

Dalle dichiarazioni del Tosca e dell'Inglese, risulta che piu' volte amici di Greco Giuseppe si erano presentati a ritirare per breve periodo autovetture a nome del socio.

Cio' dimostra come gli adepti al clan mafioso dei Greco potevano con tale sistema disporre di un numero considerevole di autovetture, prelevate dal parco usato della GRINTA, intestate a terzi ignari circa l'uso di esse.

Il La Rosa, inoltre, era adibito al controllo degli operai della cooperativa Favarella dei fratelli Greco Michele e Greco Salvatore. E curava, altresì, gli interessi di altre famiglie mafiose, quali quella dei Prestifilippo, avendo l'onore della lettura del consumo di acqua di un pozzo di proprieta' di Prestifilippo Caterina, Buffa Rosa e Bonta' Filippa, tutte parenti di Prestifilippo Giovanni, padre del famigerato Mario.

Infine, la particolare attivita' svolta dall'imputato per conto dei fratelli Greco ed il

contributo prestato all'associazione e' testimoniato dai seguenti rapporti bancari:

LA ROSA Antonino n. 22.5.1957

a) Ha ricevuto i seguenti assegni bancari tratti sul c/c nr.28387 intestato a GRECO Salvatore fu Giuseppe, nato a Palermo il 7.7.1927 ed alla moglie COTTONE Maria di Antonino, nata a Villabate il 23.8.1930:

n.023493400 del 27.11.1981 di lire 6.000.000;
n.023493392 del 13.11.1981 di lire 6.000.000;
n.023480738 del 1981 di lire 2.450.000;
n.023497076 del 18.12.1981 di lire 7.000.000;
n.023495375 del 04.12.1981 di lire 5.000.000;
n.023519589 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023515589 del 1982 di lire 6.000.000;
n.023529867 del 27.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023515582 del 16.07.1982 di lire 6.500.000;
n.023519583 del 02.08.1982 di lire 2.061.000;
n.023519584 del 30.07.1982 di lire 5.000.000;
n.023499118 del 11.01.1982 di lire 2.489.000;
n.023522093 del 13.09.1982 di lire 2.500.000;
n.023520866 del 13.08.1982 di lire 6.000.000;
n.023519590 del 06.08.1982 di lire 4.000.000;
n.023522106 del 07.09.1982 di lire 2.000.000;

n.023522105 del 03.09.1982 di lire 5.000.000;

n.023520870 del 01.09.1982 di lire 1.000.000.

b) Ha ricevuto i seguenti assegni circolari
richiesti dall'A.S.P.O. all'ordine di se' stesso
presso la C.C.R.V.E.:

n.460696739 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696740 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696741 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696746 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.460696760 del 09.02.1982 di lire 5.000.000;

n.450032971 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032972 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032973 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032974 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032975 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032976 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032977 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.450032980 del 15.02.1982 di lire 4.000.000;

n.460729973 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.460729974 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;

n.390455376 del 10.05.1982 di lire 1.000.000;

n.450059254 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059255 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059257 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;

n.450059258 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;
n.450059259 del 10.05.1982 di lire 4.000.000;
n.460729971 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460729972 del 10.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730006 del 11.05.1982 di lire 5.000.000;
n.460730007 del 11.05.1982 di lire 5.000.000.

I predetti assegni sono stati girati da Greco Salvatore, anche per conto della "Cooperativa Agricola La Favarella" a.r.l., e sono stati negoziati da LA ROSA Antonino

L'A.S.P.O. e' l'associazione siciliana produttori ortofrutticoli della quale era presidente l'avv. GRECO Giuseppe, nato a Palermo il 28.6.1931 e nella quale era interessato, quale appartenente al consiglio direttivo, GRECO Salvatore.

Inoltre, le dichiarazioni dal La Rosa rese agli organi di polizia giudiziaria prima, ed all'autorita' giudiziaria successivamente, oltre che evidenziare i di lui rapporti con i Greco di Ciaculli, mettono in luce come costoro fossero il punto di riferimento di tutti coloro, mafiosi e non, che nella borgata loro si rivolgevano al fine di dirimere

contrasti o di ottenere protezione, facendo affidamento sulla forza intimidatrice derivante dalla loro posizione di capi della cosca.

Ha cosi' riferito il La Rosa che, tra coloro che con maggiore frequenza si recavano a trovare i Greco alla Favarella, erano Greco Giuseppe di Nicolo', i fratelli Prestifilippo, Aiello Michelangelo, Fici Giovanni ed altri.

Il La Rosa ha anche parlato delle influenti amicizie intrattenute dai Greco, prima ed anche durante la loro latitanza, nonche' dei candidati (tutti appartenenti alla D.C.) che, nel periodo elettorale, Greco Salvatore sosteneva, canalizzando nei loro confronti i consensi dell'elettorato nella zona di Ciaculli (tale era il caso di Giuseppe Cerami, costantemente eletto nel collegio elettorale di Palermo 2, che abbraccia la zona di Ciaculli, Croceverde Giardini, Brancaccio etc.). La conoscenza di tali fatti da parte dell'imputato costituisce la prova piu' convincente del suo inserimento nella cosca di Ciaculli nonche' del suo ruolo di persona di assoluta fiducia dei Greco, ma nel contempo essa, unitamente alla natura dell'attivita' disimpegnata dal La Rosa per conto dei Greco induce

a ritenere fondatamente l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge N.685/82, da cui discende la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica unificati dal vincolo della continuazione.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato, atteso che, per affermare un giudizio di colpevolezza per reati attinenti al traffico di stupefacenti, occorre accertare elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attivita' illecita.

In una agenda in possesso del La Rosa vennero rinvenuti, trascritti, degli appunti nei quali si pensava vi fosse, in un primo momento sviluppato il processo per la trasformazione della morfina base in eroina, mentre nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione vennero rinvenuti due alambicchi che presentavano una certa rassomiglianza con quelli trovati a seguito della scoperta nel palermitano di laboratori per la produzione dell'eroina.

Nel corso, poi, di una perquisizione effettuata negli uffici della DAS - Derivati Agrumi Siciliani cui e' interessata la famiglia Greco - vennero rinvenuti due fogli dattiloscritti in nero e rosso, che risultavano essere, pur nella loro brevità, l'originale dal quale La Rosa Antonino ha estratto parte dei suoi appunti manoscritti (Vol. f.410590-410591).

Ora, quanto agli appunti, trovati in suo possesso, il La Rosa, che in un primo momento, interrogato dagli organi di polizia giudiziaria (Vol.3/A f.000220 verb. d'interrogatorio 17 Gennaio 1983), aveva ammesso che gli stessi erano relativi ad un tentativo non riuscito da lui posto in essere, sulla base di nozioni tratte dai libri di testo, di trasformare la morfina in eroina, successivamente, interrogato dal P.M. (Vol.3/A f.000241 e 000242, verb. d'interrogatorio 22 Gennaio 1983) modificava tale versione, sostenendo che gli appunti in questione erano stati da lui copiati da un libro di scuola media superiore, e cio' per ottemperare ad una richiesta del Prof.Tamburello, che aveva invitato gli studenti della scuola da lui frequentata ad effettuare una ricerca sugli alcaloidi.

In quell'occasione egli aveva scelto di sviluppare il processo di trasformazione della morfina

base in altri derivati, tra cui l'eroina.

Tale assunto e' stato categoricamente smentito dal citato Prof.Tamburello (Vol.3/A f.000256-000257), il quale, esaminati gli appunti del La Rosa, ha escluso di avere mai trattato con gli studenti dell'Ipsia (l'istituto frequentato dal La Rosa) il processo di trasformazione degli alcaloidi, trattandosi di materia chimica molto specialistica che non viene trattata neanche dagli studenti del quinto anno.

La relazione tecnica del Ministero dell'Interno ha, poi, accertato che gli appunti sono annotazioni di materia di studio, scarsamente indicativi delle cognizioni tecnico-scientifiche del La Rosa (Vol.14 f.403946-403948) e che i due alambicchi sequestrati presso l'abitazione di La Rosa Antonino sono due refrigeranti per distillazione in corrente di vapore, uno a bolle sferiche e di "Allihm" e l'altro a serpentino, il cui uso non ha alcuna corrispondenza nella preparazione dell'eroina.

Pertanto gli appunti e gli alambicchi rinvenuti presso l'imputato non dimostrano in modo univoco che il medesimo sia in grado di trasformare la morfina base in eroina, sebbene il possesso di essi riveli palesemente l'intenzione del La Rosa di far proprio questo procedimento.

Prova ne e' anche il contenuto della sua prima dichiarazione.

Indubbiamente, sia l'appartenenza dell'imputato alla "famiglia " del Greco, svolgente nel palermitano un ruolo dominante per cio' che concerne il traffico di stupefacenti, sia il rinvenimento dei due alambicchi e dei predetti appunti, sono elementi fortemente sintomatici del coinvolgimento dell'imputato anche in tale traffico.

Tuttavia, ne' l'uno ne' l'altro elemento accusatorio costituiscono episodi specifici comprovanti l'inserimento dell'imputato anche nel traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto, non essendo stata raggiunta la piena prova della responsabilita' dell'imputato, in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22, l'imputato va assolto per insufficienza di prove.

Cio' premesso, ne va, quindi, a giudizio di questa Corte, affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena

di anni 7 di reclusione (pena base per art.416 Bis I e IV comma = anni 4 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 5 e mesi 4 + mesi 2 per art.112 N.1 C.P. = anni 5 e mesi 6 + mesi 6 per art.7 L.575/1965 = anni 6 + anni 1 per art.81 cpv. C.P. = anni 7 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La Rosa Francesco

La Rosa Francesco e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) ascrittigli in epigrafe.

In ordine a tali reati, non v'e' prova alcuna a carico dell'imputato.

L'unico elemento indiziante dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra" e' riferito da Contorno Salvatore.

Questi, infatti, ha dichiarato che la La Rosa Francesco era un punto d'appoggio di Greco Giuseppe, detto "Pino" "Scarpuzzedda", "uomo d'onore" della "famiglia" di Ciaculli (Vol.125 f.456572 e 456602).

Ora, quanto detto dal Contorno, in merito al La Rosa, non ha trovato riscontro in alcuna delle dichiarazioni rese dai testi e dagli imputati pentiti.

Pertanto, tale singolo elemento accusatorio non consente in alcun modo di affermare l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".

Peraltro lo stesso Contorno ha aggiunto, infirmando così l'affermazione contenuta nella predetta dichiarazione, di ignorare se il La Rosa sia "uomo d'onore" e che il medesimo sarebbe stato allontanato da Ciaculli, perché ritenuto non fidato da "Pino" "Scarpazzedda".

Peraltro, non può avere alcun rilievo probatorio specifico la circostanza che l'imputato sia cugino di Fici Giovanni, imputato nel medesimo processo, e zio paterno di La Rosa Antonino, il quale svolgeva l'attività di segretario per conto di un figlio di Greco Michele.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, considerato che l'elemento indiziario costituito dalle dichiarazioni di Contorno Salvatore, non solo non trova alcun riscontro, ma è esso stesso equivoco in relazione alla partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa "Cosa Nostra" ed in contrasto con l'accertato allontanamento del La Rosa dalla zona di Ciaculli, per cui non poteva certamente costituire un punto d'appoggio per Greco Giuseppe cl.1952, il predetto va assolto dai reati ascrittigli come in epigrafe per non aver commesso il fatto.

La Rosa Giovanni

La Rosa Giovanni e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere e di tipo mafioso, di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe.

L'imputato, interrogato, si protestava innocente, asserendo di conoscere il Fici ma di non vederlo da piu' di un anno.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle risultanze delle esperite indagini e alle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore, che lo ha indicato quale "uomo d'onore" e capo decina della "famiglia" mafiosa di Ciaculli (Vol.125 f.456609-456610; f.456618; f.456625; f.456688).

Invero, come emerge dal rapporto del 12 novembre 1983 (Vol.5/A f.000917-000918), l'11 novembre 1983 militari dell'Arma riconoscevano Fici Giovanni a bordo di una autovettura Ford Fiesta che transitava nella zona di Villabate, condotta da altra persona. L'autovettura, poiche' evidentemente i suoi

occupanti s'erano accorti di essere seguiti, si arrestava improvvisamente e da essa si catapultava fuori il Fici, che cercava riparo in un vicino negozio, dove pero' dopo poco tempo veniva tratto in arresto, mentre l'autovettura riusciva a dileguarsi.

Il Fici, che dichiarava di non conoscere la persona alla guida della Ford Fiesta, cui, a suo dire, aveva casualmente chiesto un passaggio, sosteneva di essersi recato in Villabate per ritirare una sua autovettura presso l'officina di tale Fontana Francesco. Questi, sentito in qualita' di teste (Vol.5/A f.000947-000948; Vol.23. f.411905-411906, riferiva che una autovettura di pertinenza del Fici era stata portata giorni prima presso la sua officina al traino di una Ford Fiesta condotta da tale La Rosa, che successivamente riconosceva in fotografia nell'imputato in esame.

Non sussistono dubbi, pertanto, sul fatto che proprio il La Rosa fosse in compagnia del Fici sino a pochi attimi prima del suo arresto e che abbia tentato di evitarglielo, oltre ad averlo precedentemente aiutato nei suoi spostamenti conducendolo a Villabate con la sua Ford Fiesta.

E nonostante il La Rosa abbia sostenuto di non vedere il Fici, conosciuto perche' originario della sua stessa borgata di Ciaculli, da piu' di un anno, le risultanze della documentazione acquisita e delle indagini condotte sul materiale in sequestro pienamente lo smentiscono.

Il Fici, invero, tento', prima dell'arresto, di disfarsi di un borsello, all'interno del quale, si accerto', erano contenuti armi, chiavi e taluni foglietti con appunti manoscritti e con recapiti telefonici annotati con le cifre invertite, all'evidente scopo di impedire che si risalisse con facilita' ai loro intestatari, tra i quali era indicato il numero dell'utenza telefonica di La Rosa Giovanni (Vol.18 f.410670-410671).

Nel borsello era altresì custodito un mazzo di chiavi con varie etichette, che risultavano aprire vari cancelli di ingresso in proprieta' della zona di Ciaculli, tra loro collegate con stradelle interpoderali.

Nel corso dei sopralluoghi espletati per accertare quanto sopra esposto, protrattisi per piu' giorni, i verbalizzanti constatavano che talune delle serrature, che, come gia' appurato, erano azionabili dalle chiavi in sequestro, erano state asportate (Vol.5/A f.000928).

Contorno Salvatore avrebbe poi rivelato (Vol.125 f.456691), confermando per altro quanto già precedentemente accertato dagli inquirenti (Vol.14 f.404010-404014), che tutta la zona di Ciaculli e' percorsa da un fitta rete viaria e che nei punti di congiunzione delle varie strade interpoderali vengono installati cancelli per impedire l'accesso ai non possessori delle chiavi di apertura delle relative serrature, che vengono sostituite in occasione dell'arresto dei latitanti e del probabile sequestro delle chiavi medesime in loro possesso. Trattasi, con ogni evidenza di un sistema di circolazione interna atto a consentire sicuri spostamenti ai ricercati e difficili ricerche da parte della Polizia.

Orbene, all'atto dell'arresto del La Rosa in esecuzione dell'ordine di cattura 239/83, anch'egli fu trovato in possesso di numerose chiavi, talune delle quali identiche a quelle del Fici (vedi rapporto 31 dicembre 1983 a (Vol.23 f.411915-411917. Vol.186 f.495179-495180). Interrogato sul punto, asseriva che trattavasi di chiavi di accesso a terreni sui quali sia lui che il Fici avevano diritto di passaggio ed ammetteva di essere a conoscenza che successivamente all'arresto del Fici le serrature erano state sostituite per timore che "estranei" potessero utilizzare le chiavi.

Fra gli "estranei" significativamente includeva gli organi di Polizia, così fornendo clamoroso riscontro alle dichiarazioni del Contorno.

In considerazione di quanto sopra non si vede come possa dubitarsi della veridicità delle accuse del predetto, il quale, come si è detto, indicando il La Rosa come "uomo d'onore" ha precisato che trattasi di persona molto legata al famigerato Greco Giuseppe di Nicolo' detto "scarpuzzedda", per conto del quale "controlla" tutta la zona di Ciaculli, Croce Verde e Conte Federico.

Alla luce delle superiori risultanze processuali appare pienamente provato che l'imputato era organicamente inserito nell'associazione mafiosa "Cosa Nostra" e che dava un contributo causale non indifferente per il proseguimento delle criminose finalità associative.

Vanno, invece, escluse le aggravanti dell'art. 416 comma III e 416 Bis comma II C.P., non essendo stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte del predetto di una attività direttiva nell'ambito dell'associazione.

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per

continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata la pena di anni 8 di reclusione (pena base anni 5 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma = anni 6 e mesi 8 + mesi 4 per art.112 N.1 C.P. = anni 7 di reclusione + anni 1 per art.81 cpv.C.P. = anni 8 di reclusione).

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P..

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata, ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Lauricella Calogero

Lauricella Calogero e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, e 22 dell'epigrafe.

L'odierno imputato e' stato indicato come coinvolto nelle attivita' illecite della c.d. "Fazione Catalano", composta - come si e' gia' detto nel Cap.X del presente provvedimento relativa al traffico internazionale degli stupefacenti cui si fa rinvio - da soggetti inseriti organicamente in "Cosa Nostra" Siciliana, anche se operanti per lo piu' negli U.S.A., e dedita al traffico internazionale della droga, nonche' alle correlative attivita' di riciclaggio dei proventi illeciti.

Piu' in particolare tale gruppo di imputati e' coinvolto in un vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli U.S.A., meglio noto come "Pizza Connection".

Un quadro completo ed esauriente delle attivita' della "Fazione Catalano" si rinviene nell'affidavit dell'agente Rooney Charles J. (Vol.21/G) - di

cui si e' ampiamente trattato nel Cap.X del presente provvedimento concernente il traffico internazionale di stupefacenti cui si fa rinvio - dove viene esaminata anche la posizione di Lauricella Calogero, il quale viene indicato come coinvolto nelle attivita' concernenti il traffico di droga.

Inoltre, fra la documentazione sequestrata a Lauricella Calogero sono stati rinvenuti i numeri di telefono di Nania Filippo di Partinico, di Sbeglia Salvatore e del pastificio dei Soresi di Partinico (Vol.24/G f.028102 e 028105) - tutti individui, a vario titolo coinvolti nel traffico di stupefacenti - ; mentre, fra la documentazione sequestrata a Castronovo Francesco ("Frank"), uno degli elementi di maggior spicco della "Fazione Catalano", e' stato rinvenuto il biglietto da visita di Lauricella Calogero (Vol.24/G f.028132, 028139 e ss.).

Peraltro, a seguito di ulteriori indagini condotte dall'FBI, l'imputato, originario di Cinisi (PA) e gestore a New York della "Lauricella Corredi", viene, ancora una volta, indicato come uno dei componenti della "Fazione Catalano".

Inoltre, attraverso una microspia collegata su una vettura su cui viaggiavano, il 12 Ottobre 1983, l'imputato e Mazzara Gaetano - uno degli individui maggiormente coinvolti nel traffico di stupefacenti concernente la c.d. "Pizza Connection" - gli agenti dell'FBI hanno sentito che i due parlavano di un "codice d'onore", tanto diffuso in una citta' (evidentemente della Sicilia), da essere condiviso persino dai bambini" (Vol.20/G f.216).

Cio' posto, va rilevato che, Lauricella Calogero risulta specificamente coinvolto nella nota vicenda concernente l'ordine di acquisto di una partita di mezzo chilo di eroina fatto dall'agente Dea "sotto copertura", Hopson Stiven - il quale aveva contattato a tale scopo Zito Benedetto (vedi scheda personale) - da dove si evince chiaramente il ruolo svolto dall'imputato in tale "affare".

Invero, in quella occasione, Zito Benedetto (ritenuto da questa Corte colpevole dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe) aveva fatto da intermediario, tra l'agente sotto copertura e molti membri della "Fazione Catalano", per la fornitura da parte di questi ultimi al primo di circa 0,500 Kg. di eroina, per un complessivo valore di 110.000 dollari (v. affidavit citato).

Orbene, e' stato accertato che l'eroina e' stata effettivamente fornita (Vol.20/G) da membri della "Fazione Catalano" tramite una serie di contatti e scambi di pacchetti; e che, in questa serie di passaggi, Mazzara Gaetano, dopo avere consegnato a Ganci Giuseppe un sacchetto contenente l'eroina che Zito ha successivamente consegnato all'agente sotto copertura, si e', subito dopo, recato presso l'abitazione di Lauricella Calogero a Brooklyn, New York.

Vale la pena di ricordare che, gia' in precedenza erano stati accertati collegamenti tra il Mazzara e l'imputato attraverso una microspia posta sulla vettura dove costoro viaggiavano assieme (v.sopra); e che, come gia' detto, il biglietto da visita del Lauricella e' stato ritrovato nella documentazione sequestrata a Castronovo Francesco (v.sopra), il quale e' uno dei protagonisti della vicenda summenzionata (c. affidavit citato).

Cio' premesso, l'insieme degli elementi esposti offre piena prova, a giudizio di questa Corte, della responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 13 e 22 dell'epigrafe, con

l'esclusione, limitatamente al capo 13, dell'aggravante di cui al quinto comma dell'art.75 L.22/12/75 N.685, e, limitatamente al capo 22, dell'aggravante di cui all'art.74 N.5 L.22/12/75 N.685, atteso che non risulta provato, nell'ambito delle attivita' criminose inerenti al traffico di stupefacenti, che gli imputati abbiano fatto uso o si siano avvalsi di armi.

Cio' posto, va rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo risulta esclusa per il capo 22 la contestata aggravante prevista dal II comma dell'art.74 L.22/12/75 N.685, anziche' quella di cui al II cpv. del medesimo articolo.

Tanto si segnala al giudice d'Appello.

Orbene, e' di tutta evidenza che, attese le enormi dimensioni del traffico di stupefacenti e le ingenti quantita' oggetto di esso - desumibili dal fiume di dollari (55 milioni in un solo anno) rientrati in Svizzera dagli U.S.A - tale aggravante va ritenuta pienamente operante essendo stata esclusa solo a causa di un banale errore.

Pertanto, valutati i criteri direttivi di cui all'art.133 C.P., ed unificati sotto il vincolo della continuazione i reati di cui ai capi 13 e 22, in

quanto evidente espressione di un medesimo disegno criminoso, si ritiene equo infliggere a Lauricella Calogero la complessiva pena di anni 9 di reclusione e L.40.000.000 (quarantamilion) di multa, risultante dal seguente computo:

pena base art.71 L.22/12/1975 N.685, anni 4 di reclusione e L.10.000.000 di multa + art.74 N.2 legge citata = anni 5 e mesi 4 di reclusione e L.20.000.000 di multa + art.74 II comma = anni 8 di reclusione e L.30.000.000 di multa + art.81 cpv. C.P. = anni 9 di reclusione e L.40.000.000 di multa.

A tale condanna segue, come per legge, l'inflizione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; nonche' l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

Cio' posto, in ordine ai reati contestati all'imputato ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va rilevato che, a parte il suo conclamato inserimento nelle attivita' illecite inerenti al traffico di stupefacenti facente capo alla c.d. "Pizza Connection", null'altro emerge, a carico del Lauricella, circa la sua appartenenza, come

associato, all'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra".

Pertanto, l'imputato va assolto dai reati a lui ascritti ai capi 1 e 10 dell'epigrafe per non averli commessi.

La Vardera Pietro

La Vardera Pietro e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

In ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va osservato che dalle risultanze processuali e' emersa la piena prova della responsabilita' penale dell'imputato.

L'appartenenza di La Vardera Pietro a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore (Vol.125/C f.456608) che lo ha indicato quale "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova - facente capo a Calo' Giuseppe - e contrabbandiere di droga.

Il predetto lo ha poi perfettamente riconosciuto in fotografia (Vol.125/C f.456618) (Vol.123 f.456624) (Vol.125 f.456759), precisando che egli era stato presentato come "uomo d'onore" da Spadaro

Tommaso, insieme al quale l'imputato era dedito al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri (Vol.125 f.456688) (Vol.125 f.456755).

Quindi, insieme allo Spadaro, si era convertito al piu' lucroso traffico delle sostanze stupefacenti e lo stesso Spadaro, incontrato il Contorno nel carcere di Novara, gli aveva confidato che era stato proprio il La Vardera il responsabile del sequestro dell'ingente quantitativo di eroina per il quale entrambi erano stati incriminati dalla magistratura fiorentina.

Infatti, il La Vardera, imprudentemente, al fine di mettersi in contatto con una donna, aveva portato la Polizia sulle tracce dello Spadaro, facendo scoprire la sua organizzazione, cagionandone l'arresto e la perdita della droga che era stata sequestrata (Vol.125 f.456696) (Vol.125 f.456757) (Vol.125 f.456760) (Vol.125 f.456761).

Il La Vardera si e' protestato innocente asserendo di essere estraneo ad ogni organizzazione mafiosa e di non conoscere il Contorno.

Ha, invece, ammesso di conoscere sin da bambino Spadaro Tommaso, essendo dello stesso quartiere (f.241615/241616 f.p.).

Ora, appare credibile certamente il Contorno, anziche' il La Vardera, e cio' soprattutto allorquando il Contorno spiega come avvenne la loro conoscenza.

A questo proposito il Contorno chiarisce che la conoscenza del La Vardera deriva dalla sua appartenenza alla "famiglia" mafiosa facente capo a Bontate Stefano

Bontate, infatti, era compare di Spadaro Tommaso e fra di loro vi erano stretti rapporti in quanto entrambi ai vertici delle rispettive "famiglie" mafiose.

Precisamente Bontate Stefano era il capo della "famiglia" di S.Maria di Gesu' di Palermo, mentre Spadaro Tommaso era "sottocapo" di Calo' Giuseppe, del quartiere Porta Nuova a Palermo (Vol.125 f.456754-456755).

Cio' rende evidente la conseguenziale conoscenza del La Vardera da parte del Contorno, atteso che l'imputato apparteneva alla "famiglia" di Spadaro Tommaso.

Ma ancora piu' significativi riscontri circa l'appartenenza dell'imputato all'associazione "Cosa Nostra", vanno ravvisati in altre circostanze obbiettivamente accertate.

Innanzitutto, vanno poste in evidenza le risultanze del menzionato procedimento condotto dalla Autorita' giudiziaria di Firenze, recentemente conclusosi con una severa condanna dello Spadaro e dello stesso La Vardera.

Ivi e' stato ricordato che nell'ambito di quella organizzazione criminosa il La Vardera, come accertato, vi ha svolto un ruolo essenziale consistente nel provvedere a ricevere da un lato e a inoltrare, dall'altro, allo Spadaro e agli altri complici siciliani le ingenti somme di denaro provento del traffico di sostanze stupefacenti loro portate.

L'episodio, poi, del recupero di denaro appartenente al La Vardera presso il Lo Nardo Francesco costituisce l'ennesima dimostrazione dell'ampiezza e dell'intreccio del reticolo tipicamente mafioso che legava il La Vardera a Spadaro Tommaso ed ad altri personaggi mafiosi, nei loro traffici illeciti.

Non e' fuori luogo ricordare che, nel corso di altre indagini sul traffico di sostanze stupefacenti, quelle nelle quali sono state raccolte le dichiarazioni di Dattilo Sebastiano e delle

quali tratta ampiamente altra parte della presente sentenza, venne accertato che anche La Vardera Antonino, fratello dell'imputato in esame ed imputato egli stesso, era coinvolto in un traffico di droga condotto dalla banda facente capo ai fratelli Ferrera "cavadduzzi" e ne era stata accertata la presenza in Grecia insieme a Certo Francesco, capitano della nave che, pilotata dallo stesso La Vardera, avrebbe dovuto effettuare in mare il trasbordo di eroina destinata ad organizzazioni palermitane.

E lo stesso La Vardera Antonino risulta essere stato in data 20 novembre 1982, fermato dalla Guardia di Finanza nelle acque antistanti Capo Zafferana (Palermo) a bordo di un veloce motoscafo di proprietà di Spadaro Tommaso (Vol.48/RA f.129678, 129681), cioè di quella stessa persona alle cui dipendenze La Vardera Pietro si è, secondo il Contorno, dedicato agli stessi traffici di sostanze stupefacenti.

Ulteriore e significativo riscontro è, infine, la circostanza che nell'elenco degli invitati al matrimonio tra il Corrao e la Savoca Benedetta, rinvenuto nel corso della perquisizione effettuata nell'ambito delle indagini susseguenti

all'omicidio del generale Dalla Chiesa nella abitazione del predetto Corrao, figurava La Vardera Pietro assieme ad altri noti esponenti mafiosi.

In conclusione l'indicazione del La Vardera quale "uomo d'onore" della "famiglia" mafiosa di Porta Nuova da parte del Contorno; la posizione di assoluta preminenza occupata dall'imputato nella vicenda degli 80 Kg. di eroina sequestrati a Firenze a Spadaro Tommaso; l'accertamento della proprieta' del La Vardera dei 190 milioni in contanti sequestrati presso il Lo Nardo Francesco; l'inclusione del nome dell'imputato nella lista degli invitati al matrimonio tra il Corrao e la Savoca Benedetta sono tutti elementi sufficienti a costituire la piena prova circa l'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra", sia in epoca antecedente che successiva all'entrata in vigore della legge N.646/82, da cui discende la sua responsabilita' in ordine ai reati ascrittigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22, si dichiara non doversi procedere per ostacolo di precedente giudicato, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Firenze del maggio 1986, divenuta definitiva il 5 aprile 1987.

La Vardera Pietro va pertanto condannato per i delitti di associazione a delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), unificati dal vincolo della continuazione e valutati i criteri dell'art.133, C.P. si ritiene congrua la pena di anni 7 di reclusione cosi' determinata: pena base per art.416 bis I e IV comma, C.P. = anni 4 e mesi 3 di reclusione + un terzo per aggravante di cui al VI comma (1 anno + 5 mesi) = anni 5 e mesi 8 + mesi 4 per art.112 N.1, C.P. = anni 6 + anni 1 per art.81 c.p.v.costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P. = anni 7 di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R.16 dicembre 1986 N.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416, C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosita' sociale dell'imputato, a norma degli artt.215, 216, 217, 290, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione a pena espiata

ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della liberta' vigilata per un tempo non inferiore a tre anni.

L'imputato va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Leggio Francesco Paolo

Leggio Francesco Paolo e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10) associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

Gli elementi di prova emersi a suo carico non sono, pero', sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' per alcuno dei reati ascrittiqli in epigrafe.

Infatti, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della epigrafe, va osservato che l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456554) (Vol. 125. f.456601) (Vol.125 f.456676) che lo ha indicato quale componente della cosca mafiosa di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe, e Di Carlo Francesco che Rina

Giacomo, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, risiedeva in Emilia-Romagna, ove possedeva grosse proprietà terriere, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Capizzi Benedetto, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando come i fratelli residente vicino Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese (Vol.125 f.456676-456677).

Ora, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato non hanno trovato un sufficiente riscontro negli espletati accertamenti della polizia giudiziaria.

Infatti, i vari elementi probatori acquisiti hanno riferimento specifico a Leggio Giuseppe e a Riina Giacomo, rispettivamente fratello e zio dell'imputato.

Leggio Giuseppe, precisamente, risulta coniugato con Castronovo Anna di Casteldaccia e alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente a Bagheria (rapp.10 Ottobre 1984 Vol.125 bis f.456809).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Di Carlo Francesco ed altro (Vol.187 f.495531), lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima.

In un'altra fotografia, poi, Riina Giacomo appare posare insieme agli stessi Di Carlo, Nuvoletta Lorenzo, nonche' a Gioe' Antonino, di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Basile Emanuele (Vol.187 f.495535) (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - vedi sentenza Corte d'Appello di Palermo (V o l . 1 9 8

f.501063) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Bagarella Leoluca Biagio in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Girolidi.

Ancora, Leggio Giuseppe e' stato arrestato in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ora, come si puo' ben osservare, nessuno di tali elementi processuali e' indicativo in modo diretto dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Le fotografie ed anche l'arresto di Leggio Giuseppe, sono indubbiamente fortemente sintomatici dell'esistenza di rapporti tra i Riina e i Leggio trapiantati in Emilia-Romagna con altri autorevoli e pericolosi esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane: rapporti che per il Riina Giacomo altresì emergono dalle dichiarazioni di Bono Benedetta.

A tal proposito e' significativa la circostanza che ne' Riina Giacomo ne' Leggio Giuseppe,

ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcunché in ordine all'incontro immortalato nelle fotografie sopra descritte, assumendo, taluni, perfino di non conoscersi tra loro.

Ed ancora, giova ricordare l'arresto di Rizzuto Salvatore, sorpreso a bordo di una autovettura targata BO.922667, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato Leggio Leoluca (Vol.132 f.458812).

Tutto ciò quindi dimostra i collegamenti dei Leggio con l'organizzazione criminale di "Cosa Nostra", nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia.

Tuttavia, nessuna di tali risultanze processuali è in grado di determinare un legame diretto tra l'imputato e "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Contorno in merito all'imputato, che certamente costituiscono di per sé validi elementi di accusa, hanno, pertanto, trovato elementi di riscontro solo per i predetti congiunti dell'imputato e sintomaticamente per il gruppo Riina-Liggio.

Quindi, non resta che assolvere Leggio Francesco Paolo in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Anche, in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni del Contorno circa l'attivita' illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria - Rimini - Riccione - assieme al gruppo Leggio non hanno trovato, anch'esse, un pieno riscontro.

Infatti, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni del Contorno.

Pertanto, non resta che assolvere Leggio Francesco Paolo, anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, per insufficienza di prove.

Leggio Giuseppe

Leggio Giuseppe e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti.

Il Leggio si e' protestato innocente per tutti i reati ascrittigli in epigrafe, sostenendo di non conoscere il Contorno, che lo ha invece riconosciuto in fotografia (Vol.125 f.456601), e di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord d'Italia senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese di origine (F.P. f.241643-241645).

Cio' premesso, e' necessario esaminare separatamente gli elementi di responsabilita', a carico di Leggio Giuseppe, in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 da una parte, e in ordine ai reati di cui ai capi 13 e 22 dall'altra, considerata l'omogeneita' delle condotte incriminate.

Ora, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, dalle risultanze processuali e' emersa la prima prova della responsabilita' penale dell'imputato.

Infatti, l'affiliazione di Leggio Giuseppe a "Cosa Nostra" e' esplicitamente affermata da Contorno Salvatore (Vol.125 f.456554) (Vol.125 f.456601) (Vol.125 f.456676), che lo ha indicato quale componente delle cosche mafiose di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di avere appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe e Di Carlo Francesco: che Riina Giacomo, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, e che tutti i suoi quattro nipoti, di nome Leggio, erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco, Leggio Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, il Contorno ha dichiarato di averne conosciuto soltanto uno (evidentemente il Leggio Giuseppe riconosciuto in fotografia) presentatogli da Capizzi Benedetto e di aver saputo che uno di loro, pur risultando, come i fratelli, residente

vicino a Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso, probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese.

Gli espletati accertamenti di polizia giudiziaria e le risultanze della documentazione acquisita offrono pieno riscontro alle dichiarazioni del Contorno, concernenti soprattutto Leggio Giuseppe e Riina Giacomo.

Leggio Giuseppe, infatti, risulta coniugato con Castronovo Anna di Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (rapp.10 Ottobre 1984 Vol.125 bis f.456809).

Per altro, come risulta dal rapporto della Squadra Mobile del 28 Maggio 1963 (Fot.452589), in data 2 Maggio 1963 ed in localita' Falsomiele di Palermo, il Leggio, insieme allo zio Riina Giacomo, era stato arrestato perche' sorpreso in possesso di numerose armi e munizioni.

Nell'occasione era stato constatato che in un taccuino in possesso del Riina risultavano annotate le utenze telefoniche di Anselmo Rosario, Buscetta Tommaso, Bonta' Paolo, Greco Salvatore "cicchiteddu" e Panno Giuseppe.

Inoltre, in una fotografia (Vol.187 f.495531-495532) allegata al noto procedimento contro Di Carlo Tommaso ed altri, di cui ampiamente si parla in altra parte della presente sentenza, lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose insieme ai fratelli Di Carlo Giulio ed Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima ed altra nella quale gli stessi Di Carlo appaiono posare con Nuvoletta Lorenzo e Riina Giacomo nonche' con Gioe' Antonino, del quale semplicemente si parla nella parte della sentenza dedicata alle indagini del capitano Basile Emanuele (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere, in quanto ritenuto componente della c.d. "cosca" di Altofonte - v. Vol.198 f.501063, 501079, 501020 - e' stato recentemente riconosciuto autore dell'omicidio di tale

Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Significativamente ne' Riina Giacomo ne' Leggio Giuseppe ne' alcuno degli altri interessati hanno mai voluto rivelare alcunché in ordine all'incontro immortalato nelle foto sopra descritte, assumendo perfino, taluni di essi, di non conoscersi tra loro.

Le fotografie, tuttavia, dimostrano i rapporti fra i Riina e i Leggio trapiantati in Emilia Romagna e gli altri esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane e campane.

Altro indubbio riscontro e' fornito dalle stesse circostanze in cui e' avvenuto l'arresto di Leggio Giuseppe, sorpreso in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal Contorno e negato dall'imputato.

Ed ancora altro arresto di uno degli imputati del presente procedimento, quello di Rizzuto Salvatore, appartenente, secondo Buscetta Tommaso, alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova, dimostra i collegamenti dei Leggio, nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia, con l'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

Il Rizzuto, infatti, venne sorpreso a bordo di una autovettura targata B0/922867, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato Leggio Leoluca e suo futuro genero, secondo quanto dichiarato da Leggio Giuseppe (Vol.132 f.458811-458812) (Vol.163 f.241645).

E' appena il caso inoltre di richiamare le risultanze della documentazione rinvenuta in casa di Riina Giacomo, comprovante i suoi collegamenti con Capizzi Benedetto, dei quali si e' gia' fatto cenno nella parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Basile Emanuele (Vol.140 f.467388).

La imponenza dei riscontri probatori alle dichiarazioni del Contorno su Leggio Giuseppe e sul gruppo Riina-Liggio, conferma la veridicita' di quanto dallo stesso riferito.

Pertanto, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato, unitamente alle risultanze processuali conseguite attraverso le espletate indagini della polizia giudiziaria, fondano pienamente il convincimento circa l'inserimento organico dell'imputato Leggio Giuseppe all'associazione criminosa "Cosa Nostra".

Ne va, quindi, a giudizio di questa Corte affermata la penale responsabilita' in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, unificati per la continuazione sotto il profilo della medesimezza del disegno criminoso, e, valutati i criteri dell'art.133 C.P., appare adeguata alla personalita' del reo e alla gravita' dei fatti la pena di anni 7 di reclusione cosi' determinata: pena base per 416 Bis I e IV comma C.P. = anni 4 e mesi tre di reclusione + un terzo per aggravanti di cui al VI comma (1 anno + 5 mesi) = anni 5 e mesi 8 + mesi 4 per art.112 n.1 C.P. = anni 6 di reclusione + anni 1 per art.81 cpv., costituente l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P. = anni 7 di reclusione.

Poiche' esistono i presupposti di legge sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo ai sensi degli artt.6 e segg. D.P.R. 16 Dicembre 1986 n.865, vanno dichiarati condonati anni 1 di reclusione, costituenti l'aumento per continuazione relativo all'art.416 C.P.

Alla condanna consegue, per legge, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante il tempo di esecuzione della pena.

In considerazione della pericolosità sociale dell'imputato, a norma degli artt. 215, 216, 217, 230, 417 C.P., ne va disposta l'assegnazione, a pena espiata ad una casa di lavoro per un anno ed, al termine, la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore a 3 anni.

L'imputato per i predetti reati va, altresì, condannato al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

In ordine, invece, ai delitti di cui ai capi 13 e 22 non è emersa la piena prova della responsabilità dell'imputato.

Ed invero, mentre per addivenire all'affermazione della colpevolezza dell'imputato per i reati di cui agli artt. 416 e 416 Bis C.P. è sufficiente dare la piena prova della sua appartenenza al sodalizio criminoso "Cosa Nostra", la medesima non è altresì sufficiente per affermare la responsabilità dello stesso in ordine agli altri due reati, attinenti al traffico di stupefacenti, dovendosi anche accertare elementi specifici che comprovino la fattiva partecipazione dell'imputato a tale ulteriore attività illecita.

Infatti, le dichiarazioni del Contorno circa l'attività illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione assieme al gruppo Leggio-Riina, utilizzando i frequenti spostamenti di Leggio Giuseppe fra detti centri, non hanno trovato pieno riscontro.

Indubbiamente e' significativo il rinvenimento presso il "covo" di via Pecori Giraldi di una fotografia, palesemente eseguita nello stesso luogo ed in identica situazione delle fotografie gia' menzionate, nella quale venne ripreso anche Bagarella Leoluca.

Tale circostanza dimostra un inequivocabile collegamento tra l'imputato e Bagarella Leoluca, a sua volta collegato ad Marchese Antonino.

A tal proposito giova ricordare che con rapporto del 25 Ottobre 1979 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.3/L f.032036), susseguente alla scoperta del "covo" di via Pecori Giraldi, si evidenziano i collegamenti fra Marchese Antonio (Corso dei Mille) e Bagarella Leoluca (Corleone), entrambi utilizzatori del rifugio e quindi detentori della grossa partita di eroina ivi rinvenuta e delle armi sequestrate.

Tuttavia, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Riina - Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni del Contorno.

Pertanto, non resta che assolvere Leggio Giuseppe in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.

Leggio Leoluca

Leggio Leoluca e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

Il Leggio si e' protestato innocente per tutti i reati ascrittigli in epigrafe, affermando di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord d'Italia, senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese d'origine (Vol.225 f.511772, 511775).

Cio' premesso, va osservato che gli elementi di prova emersi a suo carico non sono sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' per alcuno dei reati ascrittigli in epigrafe.

Infatti, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va messo in evidenza che l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534), (Vol.125 f.456601), (Vol.125 f.456676) che lo ha indicato quale esponente della cosca mafiosa di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe e Di Carlo Francesco che Riina Giacomo, autorevole esponente della "famiglia" di Corleone, risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprietà terriere, e che tutti i suoi quattro nipoti di nome Leggio erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore, Contorno dichiara di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando, come i fratelli, residente vicino Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese (Vol.125 f.456676-456677).

Ora, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato hanno trovato un sufficiente riscontro negli espletati accertamenti della polizia giudiziaria;

Infatti, i vari elementi probatori acquisiti hanno riferimento specifico a Leggio Giuseppe e a Riina Giacomo, rispettivamente fratello e zio dell'imputato.

Giuseppe, precisamente, risulta coniugato con Castronovo Anna, di Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (Vol.125 bis f.456809).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri (Vol.187 f.495531) lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima.

In un'altra fotografia, poi, Riina Giacomo appare posare insieme agli stessi Di Carlo, Nuvoletta Lorenzo, nonche' a Gioe'

Antonio, di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del capitano Basile Emanuele (Vol.187 f.495535), (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - vedi sentenza Corte d'Appello di Palermo (Vol.198 f.501063) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Bagarella Leoluca Biagio in una fotografia rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Ancora, Leggio Giuseppe e' stato arrestato in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ora, come si puo' ben osservare, nessuno di tali elementi processuali e' indicativo in modo diretto dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Le fotografie ed anche l'arresto di Leggio Giuseppe sono indubbiamente fortemente sintomatici dell'esistenza di rapporti tra i Riina e i Leggio, trapiantati in Emilia Romagna, con altri autorevoli pericolosi esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane.

A tal proposito e' significativa la circostanza che ne' Riina Giacomo, ne' Leggio Giuseppe, ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcunché in ordine all'incontro immortalato nelle fotografie sopra descritte, assumendo, taluni di essi, perfino, di non conoscersi tra loro.

Ed ancora, giova ricordare l'arresto di Rizzuto Salvatore, sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato (Vol.132 f.458812).

Tutto cio', quindi, dimostra i collegamenti dei Leggio con l'organizzazione criminale di "Cosa Nostra", nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia.

Tuttavia, nessuna di tali risultanze processuali e' in grado di determinare un legame diretto tra l'imputato e "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Contorno in merito all'imputato che certamente costituiscono di per se' validi elementi di accusa, hanno, pertanto, trovato elementi di riscontro solo per i predetti congiunti dell'imputato e sintomaticamente per il gruppo Leggio-Riina.

Quindi non resta che assolvere Leggio Leoluca in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni del Contorno circa l'attivita' illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione assieme al gruppo Leggio non hanno trovato, anch'esse, un pieno riscontro.

Infatti, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni di Contorno.

Pertanto non resta che assolvere Leggio Leoluca anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.

Leggio Luciano

Del Leggio e del suo ruolo preminente in "cosa nostra" e della prepotente sua personalita' aggressiva e feroce, insofferente di regole e di limiti nella sua scalata verso la ricchezza, (conquistata attraverso un curriculum criminale di non lieve momento) dopo le rivelazioni di Vitale Leonardo (Vol.124 quater f.452221) che ne aveva delineato il ruolo nella famiglia corleonese e in seno all'organizzazione, si e' occupato, con dovizia di particolari, il Di Cristina nelle sue ormai note rivelazioni al Capitano dei CC. Pettinato (sulle quali v. CAP. IV paragrafo 19).

In sintesi, va qui ricordato soltanto che egli aveva preconizzato l'assassinio dell'On. Terranova ad opera della fazione di Leggio. Aveva rivelato, inoltre:

- a) che a tale fazione - esecutori Riina e Provenzano - si doveva l'uccisione del Colonnello dei Carabinieri Russo Giuseppe;

- b) che le piu' importanti basi del Leggio in Sicilia erano rappresentate dal Brusca Bernardo di San Giuseppe Jato, Madonia Francesco di Resuttana Colli, Gambino Giuseppe, Agate Mariano, Geraci Nene'; che Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, detti "Le Belve", erano gli elementi piu' pericolosi di cui disponeva Leggio;

- c) che il sequestro Corleo era stato commesso dal gruppo leggiano come prova di forza sull'ala moderata;

d) che il Leggio entro brevissimo tempo sarebbe evaso dal carcere, essendo la sua fuga stata preparata nei minimi particolari;

- e) che egli era proprietario tra Napoli e Caserta di una grande azienda per la produzione e la lavorazione della frutta gestita dai fratelli Nuvoletta (ma in realta' mascherante un grosso deposito di droga);

- f) che disponeva di un'agguerrito "gruppo di fuoco" per la eliminazione dei rivali;

- g) che aveva fatto uccidere il Procuratore Generale della Repubblica Scaglione per i provvedimenti che avrebbe preso o potuto prendere a favore dei Rimi aderenti al sodalizio di Badalamenti Gaetano;

- h) che il Leggio, divenuto multimiliardario percepiva la sua fetta di torta in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria, compreso quello di Getty Paul (oltre ad essere quanto meno l'ispiratore di quelli verificatisi in Sicilia).

Com'e' noto, dopo poco tempo da tali rivelazioni il Di Cristina venne assassinato in Palermo, in data 30 maggio 1978.

Le confidenze del Di Cristina anticipano, confermandole, le rivelazioni del Buscetta Tommaso, il quale ne ha ribadito il preminente ruolo nell'ambito di Cosa Nostra, nonostante lo stato di detenzione, ormai risalente a diversi anni addietro (Vol.124 f.14, 19, 24, 25, 34, 37, 38, 63, 64, 65, 69, 82, 84, (Vol.124 f.85), (Vol.124 f.86), (Vol.124 f.93), (Vol.124 f.100), (Vol.124 f.101), (Vol.124 f.105), (Vol.124 f.113) + (Vol.124/A f.6), (Vol.124/A f.23), (Vol.124/A f.86), (Vol.124/A f.91), (Vol.124/A f.107) + (Vol.124/B f.35).

Il Buscetta ha, inoltre, riferito che il Leggio, entrato a far parte della "cupola" o "commissione", dopo il periodo interinale del Triumvirato, composto da Riina, Bontate e Badalamenti, aveva egli stesso
p r e s o i l

posto del Riina a seguito delle rimostranze fatte dagli altri due triumviri, che si lamentavano del comportamento tenuto dal predetto, giunto ad organizzare contro ogni accordo il sequestro dell'ing. Luciano Cassina.

Lo stesso Leggio, tuttavia, non aveva mancato di comportarsi nel modo stigmatizzato dagli altri componenti ed, oltre ad organizzare sequestri nell'Italia settentrionale (vedi sentenza Corte di Appello di Milano del 19 dicembre 1979 a (Vol.220 f.508954), aveva sfidato la Commissione e Badalamenti Gaetano in particolare, facendo pagare il riscatto di uno di essi proprio nel territorio del predetto.

Circa l'attivit , i mezzi finanziari, i numerosi favoreggiatori concernenti Leggio Luciano in quel di Milano, appaiono illuminanti i fatti e le considerazioni desumibili dalla sentenza del 19 dicembre 1979, depositata il 30 giugno 1980 dalla Corte di Appello di Milano nel processo c/ Guzzarri Michele + 31.

Dal testo della predetta sentenza appare utile stralciare la parte che riguarda i rapporti del Pullara'Ignazio, il fratello Giuseppe ed il Leggio Luciano:

- "Il primo grosso mendacio riguarda la conoscenza della vera identita' del prof. "Antonio Farruggia", assiduo frequentatore della vinicola Borroni e della Enoteca di Via Giambellino, 20, pigmalione dei Pullara' nella loro gestione, finanziatore- addirittura senza interessi - di Pullara' Giuseppe. Il quale, a sua volta, consente che il "Farruggia" circoli da un capo all'altro della penisola con una BMW a lui intestata carica di armi e guidata da pregiudicati latitanti, gli procura il personale per la pulizia della casa, gli fa le spese, compresa quella per gli acquisti di camicie, gli presenta periodicamente conti e gli chiede danaro o gli giustifica determinate spese, consente che per ore si intrattenga nella vinicola ed anzi rimprovera il personale quando il nodo della cravatta non e' fatto; gli consente di cucinarsi bistecche nel retrobottega; va a trovarlo con frequenza a casa; pranza con lui nella trattoria emiliana, ove il "Farruggia" ha una corte di personaggi allarmanti, che spesso finiscono o arrestati o assassinati...".

E piu' avanti...: "...ma e' inattendibile che la identita' (del Leggio Luciano) resti ignota, per anni, come Giuseppe e Ignazio Pullara' pretendono".

E piu' oltre : "Ma e' ancor piu' importante rivelare che che fra Giuseppe Pullara' ed il signor "Farruggia" corrono grossi rapporti di affari, dell'ordine di un centinaio di milioni, quanti almeno riconosciuti dal Pullara' e dal Leggio. E da ritenere che il Pullara' e' un amministratore del suo danaro piu' oculato e piu' cosciente di un qualunque Gaetano Quartararo analfabeta. Eppure lo scambio di somme cosi' rilevanti di danaro avviene non soltanto senza la garanzia di reciproche ricevute, ma con un soggetto condannato all'ergastolo e latitante, che vive con false generalita', che circola armato e protetto da guardaspalle, tuttavia, Giuseppe Pullara' non ha un minimo di curiosita' per capire chi sia in realta' il personaggio misterioso.

"La situazione va, pero', riguardata da parte di un Leggio che, sapendosi ricercato - oppure no? - dalla giustizia, ma soprattutto da ben piu' temibili concorrenti del vertice associativo criminale, sceglie come suo luogo - diciamo per ora - di svago e di incontri non un bar qualunque, ma i locali del Pullara'".

"Questa scelta da parte di Leggio, che anche quando va dal barbiere tiene sempre una mano

libera, mentre in strada fanno la guardia Antonino Quartararo o Bonsignore Zanchi o Nello Pernice, non puo' essere ritenuto gratuita, ne' affidata alla precarieta' di una falsa identita'" (509421 549424).

Del Leggio si e',poi, ampiamente parlato nella parte generale della sentenza dedicata alle vicende di "Cosa Nostra" ed alle cause della c.d. "guerra di mafia", essenzialmente riconducibili al contrasto radicalizzatosi tra Bontate Stefano ed i suoi alleati e la potente famiglia di Corleone della quale il Leggio viene indicato come il capo incontrastato, anche se sostituito nell'effettivo esercizio delle sue prerogative dai fidi luogotenenti Riina Salvatore e Provenzano Bernardo.

Gia' nel 1978, Di Cristina Giuseppe, nelle sue note rivelazioni al Cap.Alfio Pettinato poco prima di essere ucciso (vedi rapporto Carabinieri del 25 agosto 1978 in (Vol. 1/M e segg.) + rapporto Carabinieri 21 giugno 1978 al n.452307 + deposizione Pettinato (Vol.181 f.250)), si era ampiamente soffermato sul ruolo del Leggio e sulla sua estrema pericolosita', riferendo, tra l'altro, che egli si apprestava ad
e v a d e r e e n t r o

brevissimo tempo, e che la sua fuga era stata preparata nei minimi particolari; che era sua intenzione uccidere il giudice Terranova Cesare allo scopo di indurre gli inquirenti a considerarne responsabile il Di Cristina medesimo, perseguito dal magistrato nel corso del processo per l'omicidio di Ciuni Candido; che l'uccisione del Terranova avrebbe consentito al Leggio di rafforzare la sua prepotenza sui gruppi mafiosi (Badalmenti e Di Cristina) che gli avevano rimproverato prima le illecite attività svolte nel campo dei sequestri di persona e poi l'uccisione del Ten. Col. Russo Giuseppe, avvenuta ad opera del Riina e del Provenzano, su commissione dello stesso Leggio; che tali rimproveri, mossi al Leggio dal Di Cristina nel corso di una riunione, detta dei "22", tenutasi nel settembre del 1977 a Palermo, erano stati riferiti al capo dei corleonesi da due aderenti al suo clan, sicché il Leggio, appresili, aveva decretato l'eliminazione del Di Cristina, tentata in Riesi la mattina del 21 novembre 1977 e non riuscita per fortunate coincidenze; che il Leggio era proprietario tra Napoli e Caserta di una grande azienda per la

produzione e la lavorazione della frutta, gestita dai fratelli Nuvoletta ed in realta' mascherante un grosso deposito di droga; che disponeva di una agguerrita squadra assoldata per la eliminazione dei rivali, con basi a Napoli, a Roma ed in altre citta' d'Italia; che la sua piu' importante base in Sicilia era Brusca Bernardo da S.Giuseppe Jato; che altri suoi fedeli alleati erano Madonia Francesco, Gambino Giacomo Giuseppe, Agate Mariano da Mazara del Vallo, ove nascondeva grossi quantitativi di droga, e Antonino "Nene" Geraci da Partinico, gestore di altro deposito di droga; che aveva fatto uccidere il Procuratore della Repubblica Scaglione per le iniziative e le attivita' che il magistrato andava prendendo e che avrebbero potuto risolversi a favore dei Rimi, suoi antagonisti ed avversari, aderenti al sodalizio di Badalamenti Gaetano; che Riina Salvatore e Provenzano Bernardo, soprannominati per la loro ferocia "le belve", erano gli elementi piu' pericolosi della cosca del Leggio, il quale ne disponeva; che il Leggio, divenuto multimiliardario, percepiva la sua tangente in tutti i rapimenti avvenuti in Calabria (oltre ad essere quanto meno l'ispiratore di quelli verificatisi in Sicilia),

compreso quello di Getty Paul, alla cui realizzazione aveva contribuito con la propria organizzazione.

E' noto come le suddette importantissime rivelazioni fatte dal Di Cristina nell'estremo tentativo di mettere l'apparato investigativo sulle tracce di coloro che ne avevano gia' decretato la morte, che cosi' egli tentava di evitare, non ebbero in sede giudiziaria alcuno sbocco adeguato e che soltanto il 3 novembre 1982 vennero emessi alcuni "mandati di comparizione" nei confronti di taluni dei personaggi indicati dal mafioso di Riesi. Del resto sorte in pratica non migliore avevano avuto anni prima le rivelazioni di Vitale Leonardo (f.452221), che aveva anch'egli ribadito il ruolo del Leggio nell'ambito di Cosa Nostra e della famiglia Corleonese.

D'altronde, il Leggio risulta condannato all'ergastolo, con sentenza definitiva, per l'uccisione del dr. Navarra Michele, potente capo della famiglia di Corleone, che aveva determinato le proteste e l'opposizione di Greco Salvatore "Cicchiteddu", il quale ne aveva stigmatizzato il comportamento in relazione a tale, gravissimo delitto.

Dopo di allora, secondo Buscetta, tutti i principali delitti "eccellenti" erano stati voluti dai Corleonesi capeggiati dal Leggio, tra cui l'omicidio del Procuratore Generale Scaglione, da lui personalmente ucciso in correita' con Riina Salvatore, nonche' quello del giudice Terranova Cesare, entrambi "colpevoli" di averlo perseguito giudiziariamente.

Alle rivelazioni del Buscetta ha fatto eco Contorno Salvatore (Vol.125 f.15), il quale, pur non soffermandosi in particolare sull'attivita' del Leggio, ne ha ribadito la persistente qualita' di "uomo d'onore" della famiglia di Corleone, nonostante egli si trovi da tempo detenuto e condannato all'ergastolo.

Ed ulteriore insospettabile riscontro trovasi nelle dichiarazioni di Melluso Giovanni (Vol.71 f.41, 47) e (Vol.84 f.168), il quale ha riferito di una confidenza fattagli in carcere da Fidanzati Gaetano, secondo cui il Giudice Terranova aveva fatto a Leggio molte ingiustizie. Lo stesso Melluso, in cio' e' a sua volta riscontrato da D'Amico Pasquale (Vol.23 f.40, 43), che ha definito il Leggio "un nababbo" ed

ha ulteriormente riferito che l'imputato gode in carcere di grande prestigio, dando quindi forza alle dichiarazioni di Buscetta e di Contorno, che lo hanno accusato di continuare a dirigere le fila di Cosa Nostra anche se detenuto.

In tali condizioni non puo' sorprendere che il prevenuto sia stato anche indicato come uno dei piu' attivi trafficanti di sostanze stupefacenti, per il tramite dei suoi fidi Riina e Provenzano, come per altro gia' aveva affermato Di Cristina Giuseppe nelle sue richiamate rivelazioni e come e' dimostrato dal sequestro di ben 4 chilogrammi di eroina pura nel c.d. "covo" di via Pecori Giraldi di Bagarella Leoluca, membro della cosca corleonese dal Leggio capeggiata.

La circostanza, per altro, in epoca insospettabile, era stata riferita da Pastura Alfredo, (Vol.8/B f.1, 14, 106, 165), il quale, accennando a tale "Don Ciccio", poi riconosciuto fotograficamente in Tinnirello Benedetto, come ad un boss mafioso incontrato presso il "night club" Caprice di via Borgogna in Milano, aveva detto quest'ultimo inserito nel traffico degli stupefacenti in collegamento proprio col Leggio.

Ne' vanno trascurate, per ultimo, le dichiarazioni di Epaminonda Angelo (Vol.181 f.272) e (Vol.172 f.141), secondo il quale in carcere il Leggio manteneva stretti rapporti con lo spietato killer Faro Antonino, responsabile di numerosissimi omicidi commessi in stato di detenzione, ovviamente al fine di mantenere la sua egemonia anche all'interno dell'ambiente carcerario e consolidare quel prestigio ivi goduto, di cui le dichiarazioni del Melluso offrono credibile testimonianza.

Tutto cio' premesso, osserva la Corte che, mentre da un lato, indizi non trascurabili colpiscono il Leggio circa una sua permanenza attiva nell'ambito dell'associazione "Cosa nostra" che possono esser ritrovati sia nella implicitamente ammessa posizione di preminenza nell'organizzazione (vedi le sue ammissioni nell'interrogatorio dibattimentale circa la visita da parte del Greco "cicchiteddu" con lo scopo d'ottenere la sua partecipazione al "Golpe" Borghese, e quelle attinenti ad una certa liberta' di movimento anche nell'ambiente carcerario); dall'altro, non puo' trascurarsi il fatto che egli dal 1974 si trova ininterrottamente in carcere, e difettano prove sicure

d'una sua concreta possibilita' di dirigere dall'interno del luogo di espiazione della pena attivita' criminogene, e di continuare a partecipare alla vita della societas sceleris. Dai reati di cui ai capi 1 (dal 25 maggio 1974 in poi), 10, 13 e 22 va, dunque, assolto per insufficienza di prove (V. peraltro, Capitolo I pag.668, 672).

Quanto, poi, al reato di associazione per delinquere semplice, stante il considerato stato di detenzione e l'ambito temporale dell'imputazione oggetto della sentenza con cui fu condannato per tale delitto dalla Corte d'Appello di Milano del 19 dicembre 1979, divenuta irrevocabile il 2 aprile 1982, va dichiarato non doversi procedere in applicazione dell'art. 90 C.P.P.per il periodo anteriore alla data del suo arresto, sulla base del principio dell'inammissibilita' d'un secondo giudizio pel medesimo fatto.

Leggio Salvatore

Leggio Salvatore e' stato rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di associazione per delinquere semplice (capo 1) e di tipo mafioso (capo 10), associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), traffico di stupefacenti (capo 22).

Il Leggio si e' protestato innocente per tutti i reati ascrittigli in epigrafe, affermando di essersi allontanato da molti anni da Corleone, trasferendosi nel nord d'Italia, senza mantenere piu' alcun rapporto con persone del suo paese d'origine (Vol.225 f.511772, 511775).

Cio' premesso, va osservato che gli elementi di prova emersi a suo carico non sono sufficienti per addivenire ad una affermazione di responsabilita' per alcuno dei reati ascrittigli in epigrafe.

Infatti, in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe, va messo in evidenza che l'appartenenza dell'imputato all'associazione criminosa "Cosa Nostra" risulta soltanto affermata da

Contorno Salvatore (Vol.125 f.456534), (Vol.125 f.456601), (Vol.125 f.456676) che lo ha indicato quale esponente della cosca mafiosa di Corleone.

In particolare, il Contorno ha riferito di aver appreso da Bontate Stefano, Panno Giuseppe e Di Carlo Francesco che risiedeva in Emilia Romagna, ove possedeva grosse proprieta' terriere, Riina Giacomo, autorevole esponente della famiglia di Corleone, che tutti i suoi quattro nipoti di nome Leggio erano "uomini d'onore".

Di essi, identificati in Leggio Francesco Paolo, Leggio Leoluca, Leggio Giuseppe e Leggio Salvatore , Contorno dichiara di averne conosciuto soltanto uno, presentatogli da Benedetto Capizzi, e di aver saputo che uno di loro, pur risultando, come i fratelli, residente vicino Bologna, aveva preso moglie a Casteldaccia, ivi trattenendosi spesso e probabilmente identificandosi con il proprietario di una autovettura Mercedes targata BO, notata dallo stesso Contorno nella villa di Panno Giuseppe, del quale, in tale occasione gli fu detto, era ospite un corleonese (Vol.125 f.456676-456677).

Ora, le dichiarazioni del Contorno in merito all'imputato hanno trovato un sufficiente

riscontro negli espletati accertamenti della polizia giudiziaria;

Infatti, i vari elementi probatori acquisiti hanno riferimento specifico a Leggio Giuseppe e a Riina Giacomo, rispettivamente fratello e zio dell'imputato.

Giuseppe, precisamente, risulta coniugato con Castronovo Anna, di Casteldaccia ed alle sue nozze fece da testimone proprio Panno Giuseppe.

Alcuni esposti anonimi, per altro, da tempo lo segnalavano come effettivamente residente in Bagheria (Vol.125 bis f.456809).

In una fotografia allegata al noto procedimento contro Di Carlo Francesco ed altri (Vol.187 f.495531) lo stesso Leggio Giuseppe appare ritratto in compagnia ed in pose affettuose assieme ai fratelli Di Carlo Giulio e Di Carlo Andrea di Altofonte, cognati di Capizzi Benedetto, in casa dei quali venne sequestrata la fotografia medesima.

In un'altra fotografia, poi, Riina Giacomo appare posare insieme agli stessi Di Carlo, Nuvoletta Lorenzo, nonche' a Gioe' Antonio, di cui tratta la parte della sentenza dedicata all'omicidio del
c a p i t a n o

B a s i l e

Emanuele (Vol.187 f.495535), (il Gioe', gia' condannato per associazione per delinquere in quanto ritenuto componente della c.d. cosca di Altofonte - vedi sentenza Corte d'Appello di Palermo (Vol.198 f.501063) - e' stato recentemente ritenuto colpevole anche dell'omicidio di tale Rinicella, commesso in correita' con Marchese Antonino).

Le suddette fotografie risultano palesemente eseguite nello stesso ambiente ed in identica circostanza in cui venne ripreso anche Bagarella Leoluca Biagio in una fotografia' rinvenuta nel suo "covo" di via Pecori Giraldi.

Ancora, Leggio Giuseppe e' stato arrestato in una abitazione di Casteldaccia, luogo di sua effettiva residenza, come sostenuto dal coimputato.

Ora, come si puo' ben osservare, nessuno di tali elementi processuali e' indicativo in modo diretto dell'appartenenza dell'imputato a "Cosa Nostra".

Le fotografie ed anche l'arresto di Leggio Giuseppe sono indubbiamente fortemente sintomatici dell'esistenza di rapporti tra i Riina e i Leggio, trapiantati in Emilia Romagna, con altri autorevoli pericolosi esponenti delle "famiglie" mafiose siciliane.

A tal proposito e' significativa la circostanza che ne' Riina Giacomo, ne' Leggio Giuseppe, ne' alcuno degli altri interessati hanno voluto rivelare alcunché in ordine all'incontro immortalato nelle fotografie sopra descritte, assumendo, taluni di essi, perfino, di non conoscersi tra loro.

Ed ancora, giova ricordare l'arresto di Rizzuto Salvatore, sorpreso a bordo di una autovettura targata BO/922667, intestata a Leggio Francesco Vincenzo, figlio dell'imputato (Vol.132 f.458812).

Tutto cio', quindi, dimostra i collegamenti dei Leggio con l'organizzazione criminale di "Cosa Nostra", nonostante il loro trasferimento nel nord d'Italia.

Tuttavia, nessuna di tali risultanze processuali e' in grado di determinare un legame diretto tra l'imputato e "Cosa Nostra".

Le dichiarazioni di Contorno in merito all'imputato che certamente costituiscono di per se' validi elementi di accusa, hanno, pertanto, trovato elementi di riscontro solo per i predetti congiunti dell'imputato e sintomaticamente per il gruppo Leggio-Riina.

Quindi non resta che assolvere Leggio Salvatore in ordine ai delitti di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, per insufficienza di prove.

Anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica non e' emersa la piena prova della responsabilita' dell'imputato.

Ed invero, le dichiarazioni del Contorno circa l'attivita' illecita dell'imputato, consistente nella commercializzazione della sostanza stupefacente lungo l'asse Bagheria-Rimini-Riccione assieme al gruppo Leggio non hanno trovato, anch'esse, un pieno riscontro.

Infatti, non e' stato dimostrato che l'eventuale arricchimento dell'imputato e del gruppo Leggio deriva dallo svolgimento della predetta attivita', secondo le affermazioni di Contorno.

Pertanto non resta che assolvere Leggio Salvatore anche in ordine ai delitti di cui ai capi 13 e 22 della rubrica per insufficienza di prove.